Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 99/13
di iniziativa del Consigliere F. DE CICCO recante:
"Riforma, istituzione del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC) e delega delle funzioni di gestione alle Province e contestuale abrogazione della Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 e delle successive leggi di modifica";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/07/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/07/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 22/07/2026

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 99/13^ di iniziativa del consigliere regionale De Cicco pag. 3

Riforma, istituzione del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC) e delega delle funzioni di gestione alle Province e contestuale abrogazione della Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 e delle successive leggi di modifica

Normativa nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Artt. 101 e 102 pag. 9

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 417 pag. 12

Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 25 pag. 208

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 17 pag. 210

Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale

Normativa comparata

Regione Piemonte - Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 (Versione vigente) Artt. 21 e 22 pag. 223

Disposizioni coordinate in materia di cultura Art. 21 - Biblioteche Art. 22 - Reti e sistemi bibliotecari

Regione Toscana - Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 - CAPO III - Biblioteche e archivi (Artt. da 24 a 28) pag. 258

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali

Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE 'DEMOCRATICI PROGRESSISTI MERIDIONALISTI'

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

Riforma, istituzione del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC) e delega delle funzioni di gestione alle Province e contestuale abrogazione della Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 e delle successive leggi di modifica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Colleghi,

la presente proposta di legge muove dalla necessità di riformare gli attuali Sistemi Bibliotecari Territoriali, il cui modello originario fondato sulla Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 ("Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale"), pur avendo svolto all'epoca un'importante azione di stimolo, si rivela oggi totalmente anacronistico e superato nei fatti.

Quella norma, pur prevedendo agli articoli 8, 9 e 22 la nascita dei Sistemi Bibliotecari Territoriali e l'assegnazione di fondi e personale regionale, ha subìto nel corso degli ultimi decenni un totale azzeramento dei capitoli di spesa strutturale.

La persistenza formale di un quadro normativo risalente al 1985 impedisce una programmazione moderna e scarica l'intero peso gestionale sui Comuni o sulle associazioni di volontariato, determinando l'inevitabile chiusura di molti presidi culturali nelle aree interne.

Per tali motivi, la presente proposta di legge non si limita a sovrapporsi alle vecchie regole, ma sceglie la strada della trasparenza e della semplificazione legislativa: viene disposta l'integrale abrogazione della L.R. n. 17/1985 e delle sue successive leggi modificative (tra cui la L.R. n. 25/1995), azzerando il vecchio modello e istituendo una nuova disciplina organica basata sulla sussidiarietà e sulla delega delle funzioni culturali alle Province calabresi.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

Dall'attuazione della presente legge deriva una riclassificazione e un consolidamento di oneri finanziari già previsti a carico del bilancio regionale nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali", attraverso l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo strutturale per il funzionamento del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria e delega alle Province". Il fondo include le risorse autonome già precedentemente stanziate per bando e attività bibliotecarie estemporanee, integrate da stanziamenti determinati in sede di legge di stabilità regionale ed eventuali risorse nazionali o comunitarie (FESR-FSE+).
Le disposizioni concernenti la governance del Sistema Regionale (Art. 4) e dei Sistemi Provinciali (Art. 5) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: la partecipazione al Consiglio di Amministrazione del SBRC è interamente gratuita, mentre le figure del Direttore Regionale e dei Direttori Provinciali sono individuate tramite interpelli e avvisi interni tra il personale di ruolo già in servizio presso la Regione e le Province, senza alcuna variazione delle piante organiche o incrementi di spesa. Le sedi destinate a "Biblioteca Provinciale Centrale" (Art. 7) sono individuate all'interno del patrimonio immobiliare pubblico già esistente degli enti delegati.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I Oc	Carattere Temporale Ao P	Importo
Art. 1	Non comporta spese in quanto fissa oggetto e finalità ordinamentali	//	//	//
Art. 2	Non comporta spese immediate in quanto definisce l'articolazione territoriale	//	//	//
Art. 3	Non comporta spese; introduce norme transitorie per il trasferimento dei beni	//	//	//
Art. 4	Non comporta spese; CdA gratuito e Direttore scelto	//	//	//

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I Oc	Carattere Temporale Ao P	Importo
	tra il personale di ruolo regionale			
Art. 5	Non comporta spese; Direttore Provinciale scelto tra il personale di ruolo dell'Ente Provincia	//	//	//
Art. 6	Non comporta spese; regola le modalità di adesione volontaria dei Comuni	//	//	//
Art. 7	Spese per contributi di funzionamento ordinario, manutenzione e utenze delle sedi centrali	C (Corrente)	P (Permanente)	Valutato annualmente in Legge di Stabilità
Art. 8	Non comporta spese in quanto dispone abrogazioni di norme precedenti	//	//	//
Art. 9	Istituzione del "Fondo strutturale per il funzionamento del SBRC" (Missione 05)	C (Corrente)	P (Permanente)	Con coperture da Tabella 2
Art. 10	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata in vigore della legge	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 05 - Fondo strutturale SBRC (Art. 9) *Riorganizzazione stanziamenti autonomi per attività estemporanee e fondi integrativi di stabilità regionale / UE*	Copertura da Bilancio di Previsione	Copertura da Bilancio di Previsione	Copertura da Bilancio di Previsione	Stanziamento strutturale continuo

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

La Regione Calabria disciplina in modo organico il riordino, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e dei sistemi bibliotecari sul territorio regionale.

È istituito il Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC), quale modello integrato di valorizzazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione pubblica del patrimonio librario e documentale.

Art. 2 (Articolazione territoriale e delega di funzioni alle Province)

Il Sistema Bibliotecario Regionale si articola in cinque Sistemi Bibliotecari Provinciali corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Regione Calabria delega alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le funzioni di gestione ordinaria, organizzazione e coordinamento dei rispettivi Sistemi Bibliotecari Provinciali, secondo le modalità definite dalla presente legge.

Art. 3 (Superamento degli attuali Sistemi Bibliotecari Territoriali e norma transitoria)

All'entrata in vigore della presente legge sono sciolti e superati gli attuali Sistemi Bibliotecari Territoriali costituiti ai sensi della previgente normativa regionale, e specificamente: il Sistema Bibliotecario Lametino, il Sistema Bibliotecario Silano, il Sistema Bibliotecario Vibonese e il Sistema Bibliotecario Ionico.

Al fine di assicurare la continuità dei servizi all'utenza e consentire il regolare trasferimento delle competenze, delle banche dati (circuito SEBINA o equivalenti) e del patrimonio librario ai nuovi

Sistemi Provinciali, le strutture di cui al comma 1 continuano provvisoriamente a esercitare le proprie attività per un periodo transitorio non superiore a dodici (12) mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il termine perentorio di cui al comma 2, i soggetti gestori dei sistemi bibliotecari disciolti provvedono al trasferimento formale dei beni mobili, delle attrezzature e del patrimonio librario in dotazione ai rispettivi Sistemi Bibliotecari Provinciali territorialmente competenti.

Art. 4 (Governance del Sistema Bibliotecario Regionale)

Sono organi del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC):

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di diritto dai Presidenti delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o da loro assessori/consiglieri formalmente delegati. La partecipazione al C.d.A. è interamente gratuita.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente del SBRC.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Direttore Regionale del SBRC, con funzioni di direzione amministrativa e contabile. Il Direttore è scelto tra i dipendenti di ruolo della Regione Calabria appartenenti alla categoria dirigenziale o direttiva che ne facciano espressa richiesta a seguito di apposito interpello interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Governance dei Sistemi Bibliotecari Provinciali)

Sono organi di ciascun Sistema Bibliotecario Provinciale:

- L'Assemblea dei Sindaci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Direttore Provinciale.

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nel territorio della provincia che abbiano deliberato l'adesione al Sistema.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) Sindaci eletti dall'Assemblea al proprio interno.
La gestione amministrativa e contabile di ciascun Sistema Provinciale è affidata a un Direttore Provinciale, nominato dal Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio Direttivo. Il Direttore Provinciale è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Ente Provincia o della Città Metropolitana che ne facciano richiesta a seguito di avviso interno.

Art. 6 (Adesione dei Comuni e prestito interbibliotecario)

Tutti i Comuni della Regione Calabria, singoli o associati, possono aderire al Sistema Bibliotecario Regionale per il tramite del rispettivo Sistema Bibliotecario Provinciale, mediante formale deliberazione del Consiglio Comunale.

Con l'atto di adesione, i Comuni mettono a disposizione della rete del prestito interbibliotecario e della pubblica consultazione l'intero patrimonio librario custodito nelle proprie biblioteche civiche.

Art. 7 (Sedi delle Biblioteche Provinciali e contributi di funzionamento)

Ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria individuano all'interno del proprio patrimonio immobiliare pubblico una sede idonea da destinare a "Biblioteca Provinciale Centrale".
La Regione Calabria eroga annualmente a favore delle Province un contributo vincolato alle spese di funzionamento ordinario, manutenzione ordinaria e utenze delle sedi centrali individuate.

Art. 8 (Abrogazioni)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

1. Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 (Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale);
2. Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 aprile 1985, n. 17);
3. Ogni altra norma regionale in contrasto o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Calabria, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo strutturale per il funzionamento del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria e delega alle Province".
Il Fondo è alimentato dalle risorse autonome di bilancio regionale già precedentemente stanziate per i bandi e le attività bibliotecarie estemporanee, integrate da appositi stanziamenti annuali determinati in sede di legge di stabilità regionale, nonché da eventuali risorse nazionali o comunitarie (FESR-FSE+).

Art. 10 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 20-7-2026

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Capo I

Fruizione dei beni culturali

Sezione I

Principi generali

Articolo 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, **((cataloga,))** conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie **((, cataloga))** e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Articolo 102

Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995 , n. 417

Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali.

Vigente al : 20-7-2026

Titolo primo

LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI E I LORO COMPITI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza;

Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni

culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Biblioteche pubbliche statali

1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono così ripartite per regione:

Piemonte:

Torino: Biblioteca nazionale universitaria;

Torino: Biblioteca reale.

Lombardia:

Milano: Biblioteca nazionale Braidense;

Cremona: Biblioteca statale;

Pavia: Biblioteca universitaria.

Liguria:

Genova: Biblioteca universitaria.

Veneto:

Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;

Padova: Biblioteca universitaria.

Friuli-Venezia Giulia:

Trieste: Biblioteca statale;

Gorizia: Biblioteca statale Isontina.

Emilia-Romagna:

Bologna: Biblioteca universitaria;

Modena: Biblioteca Estense universitaria;

Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).

Toscana:

Firenze: Biblioteca nazionale centrale;

Firenze: Biblioteca Marucelliana;

Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;

Firenze: Biblioteca Riccardiana;

Lucca: Biblioteca statale;

Pisa: Biblioteca universitaria.

Marche:

Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.

Lazio:

Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;

Roma: Biblioteca Angelica;

Roma: Biblioteca Casanatense;

Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;

Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;

Roma: Biblioteca medica statale;

Roma: Biblioteca statale Baldini;

Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;

Roma: Biblioteca Vallicelliana.

Campania:

Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;

Napoli: Biblioteca universitaria.

Puglia:

Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.

Basilicata:

Potenza: Biblioteca nazionale.

Calabria:

Cosenza: Biblioteca nazionale.

Sardegna:

Cagliari: Biblioteca universitaria;

Sassari: Biblioteca universitaria.

2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali:

Veneto:

Padova, Abbazia di S. Giustina;

Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.

Lazio:

Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;

Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;

Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;

Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;

Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;

Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.

Campania:

Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;

Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;

Napoli, Oratorio dei Gerolamini.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Compiti

1. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali hanno i seguenti compiti:

a) raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale;

b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;

c) acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza;

d) documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti.

2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. In particolare le biblioteche universitarie attuano il coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

Titolo secondo

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 3

Tutela del patrimonio

1. I locali ove ha sede la biblioteca e quanto in essi contenuto, il patrimonio documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature, sono affidati per la custodia al direttore.

Art. 4

Notifica delle sottrazioni

1. È obbligo di ogni impiegato dare tempestivamente notizia al direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente conoscenza.

2. Lo smarrimento o la sottrazione del materiale documentario viene annotato nel registro apposito di cui all'art. 15, comma primo, lettera b).

Art. 5

Registrazioni in entrata

1. Qualsiasi unità di materiale documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, nonché schedari, scaffalature e contenitori, immobili per destinazione, che entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, devono essere iscritti nel registro cronologico d'entrata (modello 1).

2. Ove opportuno, nel registro cronologico d'entrata possono tenersi distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa da quelle relative al materiale documentario non a stampa e agli oggetti e contenitori di cui al primo comma del presente articolo (modelli 1a, 1b, 1c).

3. Registrazioni distinte per il materiale documentario possono, inoltre, essere tenute a seconda della provenienza per acquisto, deposito obbligatorio, cambio, dono (modello 1-bis).

4. In ogni caso il numero d'entrata deve essere sempre in unica serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii.

5. Viene assegnato un numero d'entrata diverso ad ogni unità del materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in più parti fisicamente distinte. Nel caso di periodici, il numero d'entrata viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.

6. Per i documenti la cui natura o consistenza, in rapporto alle funzioni della biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi, l'iscrizione nel registro cronologico di entrata, di cui al primo comma del presente articolo, è consentita per gruppi di contenuto affine, o di simile formato, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di indicare per ogni gruppo di documenti il numero complessivo, nonché di assegnare un proprio esponente ad ogni unità.

7. Il registro di cui al primo comma del presente articolo è rilegato a volume.

Art. 6

Cambi e depositi

1. La biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità delle raccolte, può, con autorizzazione ministeriale, cedere o ricevere, in cambio o in deposito, materiale documentario.

2. Nel verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio, cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere apposto un timbro particolare, per indicare che il documento è stato ceduto e per annullare il precedente che indicava la proprietà della biblioteca cedente.

3. Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le modalità di cui al successivo art. 14.

4. Il materiale documentario, dato o ricevuto in deposito andrà registrato nell'apposito registro (modello 1-ter a-b).

Art. 7

Servizi automatizzati

1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dagli articoli 4, secondo comma, e 5, primo comma, sono sostituiti dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purché questi siano completi di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti e vengano periodicamente rilegati a volume.

Art. 8

Inventari topografici

1. Ogni biblioteca deve possedere:

a) un inventario topografico dei manoscritti;

b) un inventario topografico generale del materiale documentario (modello 2), eventualmente affiancato da un catalogo a schede, ordinato topograficamente. Quest'ultimo sostituisce l'inventario topografico in caso di collocazione sistematica;

c) inventari topografici speciali per gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico (modello 3);

d) un inventario topografico dei beni mobili (modello 4).

2. Negli inventari di cui al comma precedente, alla descrizione essenziale di ogni unità si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro cronologico d'entrata.

3. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, gli inventari a volume, previsti dal presente articolo, sono sostituiti dalle registrazioni in memoria, purché complete di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti.

4. I dati così registrati debbono essere resi riproducibili e consultabili nella sequenza prevista dai suddetti modelli, conservando memoria delle eventuali correzioni apportate.

Art. 9

Cancellazioni e correzioni

1. Negli inventari è rigorosamente vietato cancellare.

2. Le correzioni necessarie si apportano in modo che si possa comunque leggere quello che prima era scritto.

Art. 10

Cataloghi

1. Ogni biblioteca deve possedere:

a) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica;

b) un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca può essere sostituito dall'inventario di cui all'art. 8, comma primo, lettera a), quando sia redatto in forma descrittiva e sia corredato degli indici necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in serie unica;

c) un catalogo generale alfabetico per i periodici;

d) un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni;

e) un catalogo sistematico per i documenti moderni;

f) cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni, i documenti musicali, o altro materiale che non è incluso nel catalogo generale.

2. Le biblioteche possono, altresì, avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni più numerose o più significative e tenendo, comunque, conto di eventuali particolari esigenze dell'utenza.

3. Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei cataloghi alfabetici.

4. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall'elaboratore.

Art. 11

Norme di catalogazione

1. Il Ministero promuove ed approva le norme per la catalogazione dei documenti e, su richiesta delle singole biblioteche, autorizza l'impianto di nuovi cataloghi e l'impiego di nuovi supporti.

Art. 12

Conservazione di cataloghi e inventari

1. I cataloghi e gli inventari fuori uso, nonché gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l'acquisizione di intere collezioni, debbono essere conservati in modo da permetterne la consultazione.

Art. 13

Trattamento dei documenti

1. Il materiale documentario deve essere annotato nel registro cronologico d'entrata e nel rispettivo inventario topografico e deve, inoltre, essere descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi

previsti dal presente regolamento.

2. La descrizione di ciascun documento nei cataloghi deve essere corredata dall'indicazione del numero di iscrizione nel registro cronologico d'entrata e dalla collocazione.

3. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le operazioni descritte nei commi primo e secondo del presente articolo sono svolte secondo le rispettive procedure.

4. Il numero d'entrata e la collocazione si riportano anche sul documento o sull'oggetto secondo le seguenti modalità:

a) il numero d'entrata deve essere iscritto alla fine del testo di ogni manoscritto o stampato, in modo da non danneggiare il documento e restare indelebile. La collocazione si segna, per i manoscritti, ove possibile, sul verso del piatto anteriore della legatura; per gli stampati, sul verso del frontespizio. Devono, comunque, restare leggibili le eventuali collocazioni precedentemente attribuite al documento. La collocazione stessa è riportata, tanto per i manoscritti quanto per gli stampati, sul cartellino recante il nome della biblioteca, da apporre all'esterno e nell'interno della legatura o copertina del volume od opuscolo e sul recto del foglio isolato;

b) per i materiali non librari le indicazioni di cui alla precedente lettera a) si iscrivono sul cartellino che viene unito all'oggetto, in modo da non ridurne la leggibilità o pregiudicarne l'estetica.

5. Ove ragioni estetiche e pratiche lo consiglino, il numero d'entrata e la collocazione possono segnarsi direttamente sul documento o sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono più opportuni.

6. Tutti i documenti aventi carattere di rarità e/o di pregio che entrino in biblioteca per dono devono recare nell'interno della copertina un cartellino recante il nome del donatore e la data del dono.

Art. 14

Indicazione di appartenenza

1. Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente art. 13, comma quarto, deve essere apposto un

timbro con il nome della biblioteca.

2. Il timbro di cui al primo comma del presente articolo deve essere apposto:

a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio sulla prima pagina; inoltre su una o più pagine convenute del documento;

b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto;

c) nel recto del foglio isolato;

d) nel cartellino unito all'oggetto.

3. Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del timbro debbono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione e l'uso del documento e dell'oggetto.

Art. 15

Schedari, registri e bollettari

1. Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli articoli 8 e 10, ogni biblioteca deve possedere:

a) uno schedario delle pubblicazioni in continuazione e in collezione e uno schedario delle pubblicazioni periodiche (modelli 5a, 5b, 5c, 5d). Tali schedari integrano l'annotazione iniziale comunque riportata nel rispettivo inventario topografico di cui all'art. 8, comma primo, lettera b). Ciò fino a quando le raccolte non siano complete o non si sia, per qualsiasi motivo, cessato di aggiornarle;

b) un registro cronologico dei documenti smarriti o sottratti (modello 6), integrato da un catalogo alfabetico per autori e da un topografico;

c) un bollettario in duplice copia dei documenti ordinari ai librai (modello 7), con un indice alfabetico dei documenti medesimi.

2. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli schedari, registri e bollettari, previsti dal presente articolo, sono assicurate dall'elaboratore.

Art. 16

Registrazioni del materiale sottoposto
ad interventi di conservazione e restauro

1. La biblioteca deve, inoltre, possedere:

a) un registro dei documenti sottoposti a tutela (modello 8), ai sensi della legislazione vigente in materia, affidati per interventi finalizzati alla conservazione;

b) un registro dei documenti non sottoposti a tutela (modello 8a), affidati per interventi finalizzati alla conservazione.

2. Nei registri di cui al comma precedente, l'affidatario dopo il riscontro di consegna, con l'apposizione della propria firma, annota il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a restituirli.

3. All'atto della consegna, l'affidatario riceve un elenco di accompagnamento (modello 9) che egli restituisce, ad intervento avvenuto, congiuntamente ai documenti ricevuti in consegna.

4. Il direttore della biblioteca può concedere le proroghe ritenute necessarie per un completo e corretto intervento finalizzato alla conservazione del materiale documentario.

5. All'atto della restituzione del materiale, in precedenza affidato per interventi di conservazione, l'incaricato dalla direzione della biblioteca registra l'avvenuta restituzione apponendo la propria firma sui registri di cui al primo comma del presente articolo.

6. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purché completi di tutti gli elementi in precedenza elencati.

Art. 17

Statistiche

1. Ogni anno ciascuna biblioteca invia al Ministero i dati statistici previsti dal modello SISTAN in vigore (modello 10).

Art. 18

Registri contabili ed amministrativi

1. Per l'amministrazione e la contabilità ogni biblioteca deve possedere:

a) un registro delle spese fatte sulle aperture di credito, ai sensi delle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato - mod. 26 C.G.;

b) un registro cassa a pagine numerate (modello 11);

c) un giornale delle spese (modello 12);

d) una rubrica dei creditori, anche a schede, corredata, eventualmente, da un libro mastro dei creditori;

e) un registro protocollo per la corrispondenza (modello 13);

f) un bollettario a più copie degli ordini relativi alla fornitura di oggetti e merci di modesto valore;

g) un registro cronologico d'entrata per gli oggetti mobili conservati in biblioteca - mod. 93 Ragioneria già mod. D;

h) un registro del materiale di facile consumo (modello 14).

2. La biblioteca deve, inoltre, provvedersi di tutti gli stampati occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e da ogni istruzione diramata in applicazione di questi.

3. Ove la gestione della biblioteca sia in tutto o in parte automatizzata, i registri e i bollettari di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purché completi di tutti gli elementi in precedenza indicati.

Art. 19

Programmazione triennale ed annuale

1. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali del programma di spesa triennale ed annuale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nonché ai fini dell'eventuale incremento degli stanziamenti sui capitoli di spesa per l'esercizio successivo, il direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessità di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento da presentarsi all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro il termine di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo.

2. Il direttore della biblioteca è tenuto a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria:

a) entro il 2 gennaio dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione triennale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessità finanziarie;

b) entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessità finanziarie.

Art. 20

Gestione fondi

1. Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, il direttore della biblioteca è tenuto trimestralmente a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro i dieci giorni successivi al trimestre cui si riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli.

2. Il direttore della biblioteca è tenuto, inoltre, a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le

istituzioni culturali e l'editoria, entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, distinto per capitoli.

Art. 21

Relazione annuale

1. Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, invia all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria una dettagliata relazione che evidenzi l'attività svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati.

2. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti avviati nel corso dell'esercizio, dovrà contenere i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative.

3. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:

a) opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;

b) incremento del patrimonio documentario;

c) lavori di ordinamento e catalogazione;

d) interventi di tutela;

e) servizi di prestito e riproduzione;

f) altri servizi al pubblico;

g) mostre e promozione culturale;

h) pubblicazioni curate dalla biblioteca;

i) iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero;

l) amministrazione;

m) personale;

3. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca e

viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento.

Art. 22

Interventi di prevenzione, conservazione e tutela

1. Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio documentario vanno eseguiti controlli periodici sul medesimo e laddove le condizioni lo richiedano, si deve prontamente provvedere ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.

2. Le operazioni di cui al comma precedente vanno effettuate con maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in particolare nelle biblioteche e nei reparti dove, per l'ubicazione o per la natura del patrimonio documentario, o per altri motivi, sia maggiore l'accumulo di polvere o il pericolo di agenti dannosi.

Art. 23

Revisioni

1. Devono essere eseguite periodicamente revisioni parziali del materiale documentario della biblioteca sulla scorta degli inventari.

2. I verbali relativi alla esecuzione della procedura illustrata nel comma precedente devono essere sottoscritti dal personale che effettua la revisione.

Art. 24

Movimento dei documenti

1. Ogni documento, prelevato dagli scaffali a qualsiasi titolo, deve essere immediatamente sostituito, in modo stabile ed evidente, con il modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in tutte le sue parti.

2. Il procedimento descritto al comma precedente deve essere seguito anche per i documenti risultati mancanti o smarriti.

3. La mancata ottemperanza a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo costituisce grave negligenza.

4. I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al loro posto giorno per giorno, salvo il caso in cui il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all'addetto che li riceve di volersene servire per i giorni successivi.

Art. 25

Innovazioni, irregolarità nel funzionamento, danni

1. Quando il direttore della biblioteca ritenga necessarie innovazioni importanti che si riflettano sul funzionamento dell'istituto formula precise proposte al Ministero.

2. Il direttore della biblioteca riferisce, inoltre, tempestivamente su qualsiasi danno rilevante alla biblioteca, nonché su qualsiasi grave insufficienza o irregolarità che possa verificarsi nel funzionamento dei servizi.

Titolo terzo

APERTURA E CHIUSURA

Art. 26

Regolamento interno

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento generale e in conformità ad esso, ogni biblioteca pubblica statale deve predisporre il proprio regolamento interno, da sottoporre all'approvazione del Ministero.

2. Il regolamento interno di cui al comma precedente deve contenere il calendario e l'orario di apertura, la disciplina dei servizi al pubblico e le disposizioni idonee ad assicurare il corretto funzionamento della biblioteca.

Art. 27

Calendario ed orario

1. Il calendario e l'orario di apertura al pubblico della biblioteca debbono essere coordinati con quelli degli altri istituti bibliotecari cittadini.

2. Il calendario e l'orario definiti ai sensi del comma precedente vengono comunicati al Ministero e portati a conoscenza del pubblico, anche a mezzo degli organi di informazione.

Art. 28

Chiusura per revisioni

1. Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, il direttore della biblioteca può disporre la chiusura al pubblico dell'istituto

per non più di due settimane nel corso dell'anno.

2. Durante la chiusura debbono essere assicurati almeno i servizi di informazione e di prestito, anche se ad orario ridotto.

Art. 29

Interruzioni del servizio

1. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

2. Soltanto in caso di necessità grave ed urgente il direttore può, sotto la propria responsabilità, tenere chiusa la biblioteca, avvisando immediatamente il Ministero.

3. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data al pubblico tempestiva informazione.

Art. 30

Apertura e chiusura

1. Le operazioni di apertura e chiusura della biblioteca devono essere effettuate in modo da garantire la sicurezza dei locali e del patrimonio negli stessi custodito.

2. Le modalità di tali operazioni sono definite nell'ambito dei singoli regolamenti interni, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze della biblioteca, e valgono anche tutte le volte che la biblioteca medesima debba aprirsi, per qualsiasi motivo, fuori del normale orario di servizio. L'accesso ai locali della biblioteca deve essere sempre assicurato, organizzando, ove possibile, turni di reperibilità del personale.

3. Debbono essere comunque osservate le seguenti misure di prevenzione:

a) tutti gli accessi alla biblioteca devono essere protetti da sistemi di sicurezza, in particolare quelli relativi ai locali in cui è custodito il materiale di pregio;

b) l'apertura e la chiusura della biblioteca devono essere effettuate almeno da due addetti, con operazioni congiunte e complementari, secondo turni prestabiliti;

c) prima di procedere alla chiusura, gli addetti debbono controllare tutti i locali e gli impianti della biblioteca, per accertare che non sussistano situazioni anomale o di pericolo: di tale adempimento va redatto apposito verbale (modello 15).

Titolo quarto

SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA

Art. 31

Condizioni d'ammissione

1. Il limite d'età per l'ammissione in biblioteca viene stabilito nel regolamento interno di ciascun istituto.

2. Nel medesimo regolamento interno ciascuna biblioteca stabilisce, sulla base delle proprie esigenze, le modalità di accesso degli utenti, anche ai fini della raccolta dei dati statistici, mediante carta d'entrata, permesso o tessera annuale di frequenza.

Art. 32

Accesso e comportamento

1. Prima di entrare in biblioteca l'utente ha l'obbligo di depositare all'ingresso borse, cartelle ed altri oggetti, secondo quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun istituto.

2. L'utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del citato regolamento interno.

3. In particolare è rigorosamente vietato:

a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell'istituto;

b) far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti della biblioteca;

c) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;

d) fumare, se non nei locali destinati a tale uso.

Art. 33

Sale di lettura e consultazione

1. Nelle biblioteche pubbliche statali, oltre alle sale di lettura e di consultazione, sono istituite, ove possibile, sale riservate allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio, speciale.

2. Alle sale si accede secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di ciascun istituto.

3. Nelle sale devono essere assicurati la sorveglianza anche con l'utilizzazione di strumenti tecnologici, ed il servizio di assistenza agli utenti.

Art. 34

Informazioni agli utenti

1. Allo scopo di agevolare gli utenti, ogni biblioteca deve predisporre una guida che informi sui fondi

librari e documentari posseduti, sui servizi forniti e sulle norme che ne regolamentano l'uso.

2. Ciascuna biblioteca, oltre a quanto disposto dal comma precedente, deve assicurare un servizio di assistenza al pubblico e di informazioni bibliografiche.

3. Sono a carico dell'utente le spese sostenute dalla biblioteca per l'erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione.

4. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamento di attuazione e tariffario.

Art. 35

Proposte degli utenti

1. In ogni biblioteca deve tenersi a disposizione degli utenti un registro delle proposte d'acquisto, delle segnalazioni e dei suggerimenti (modello 16).

Art. 36

Richiesta di documenti in lettura

1. Ogni documento desiderato in lettura deve essere richiesto tramite un modulo fornito dalla biblioteca (modello 17) compilato chiaramente in tutte le sue parti.

2. Il numero dei documenti da concedere in lettura è stabilito dal regolamento interno di ciascun istituto.

3. Il direttore della biblioteca può, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi documento, motivandone le ragioni.

4. È vietata la consultazione di materiale documentario per il quale non siano state effettuate le operazioni prescritte dagli articoli 5, comma primo, 6, comma quarto, 8, comma secondo, 13, comma primo, e 14, comma primo, o che non si trovi in buono stato di conservazione.

Art. 37

Consultazione di materiale manoscritto, raro o di pregio

1. Il materiale manoscritto, raro o di pregio è dato in lettura, a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, previo l'accertamento dell'identità e degli intenti del richiedete.

2. La consultazione e lo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio devono avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno di ciascun istituto, nelle sale appositamente riservate; ove sale speciali non esistano, la consultazione del materiale manoscritto, raro o di pregio dovrà avvenire in una sala di consultazione, a tal fine parzialmente destinata.

3. Chi accede alle sale di cui al secondo comma del presente articolo deve apporre la propria firma sul registro di frequenza (modello 18).

4. Le singole richieste vanno presentate dagli utenti su appositi moduli (modelli 19 e 20) compilati chiaramente in tutte le loro parti. Tali moduli sono consegnati insieme ad un documento di identità, all'assistente di sala, il quale ne trattiene una parte per tutto il tempo in cui il materiale richiesto rimane in consultazione. Quando il materiale richiesto viene consegnato all'utente, questi deve apporre, per ricevuta, la propria firma nel registro del movimento (modello 21).

5. Per ogni manoscritto, o riproduzione dello stesso, dato in lettura, si devono riportare sull'apposito schedone (modello 22) le indicazioni ivi prescritte. Gli schedoni vanno ordinati secondo la collocazione dei manoscritti e possono essere consultati dai lettori.

6. I manoscritti e i documenti rari o di pregio vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio.

7. Il numero massimo di richieste da soddisfare nella giornata per ciascun utente viene stabilito nel regolamento interno di ciascuna biblioteca.

8. Il materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia. In ogni caso l'utente deve effettuare la consultazione sui tavoli appositamente riservati e riconsegnare all'assistente il documento avuto in lettura ogni volta che si allontani dalla sala anche per breve tempo.

Art. 38

Consultazione di documenti riprodotti

1. Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in lettura in sostituzione dell'originale, a meno che l'utente non dimostri la re- ale necessità di servirsi dell'originale medesimo.

Art. 39

Consultazioni di documenti nei magazzini

1. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei documenti è vietato al pubblico.

2. Il direttore della biblioteca può, tuttavia, autorizzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su motivata richiesta dell'utente e con l'adozione delle necessarie cautele.

Art. 40

Restituzione

1. Prima di uscire dalla biblioteca, l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura.

2. Il materiale ricevuto in lettura può essere tenuto in deposito, a disposizione dell'utente, per i giorni successivi.

3. Le modalità del deposito sono stabilite nel regolamento interno di ogni singola biblioteca.

Art. 41

Sanzioni

1. Il direttore può escludere dalla biblioteca, per un periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento o del regolamento interno.

2. I nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in biblioteca. Dell'esclusione va data comunicazione all'interessato.

3. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della biblioteca, o tenti di asportare materiale documentario, chi, intenzionalmente danneggia i locali e quanto negli stessi contenuto, nonché chi compia altre gravi mancanze, con provvedimento del direttore viene escluso cautelativamente dalla biblioteca. Il direttore della biblioteca espone i fatti in una dettagliata relazione da trasmettersi subito all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria per l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche pubbliche statali.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali provvede ad escludere da tutte le biblioteche pubbliche statali chi si sia reso responsabile dei fatti di cui al comma precedente. La sanzione viene comminata con decreto motivato per un periodo di tempo determinato comunque non inferiore a tre mesi.

5. Copia del provvedimento di esclusione, decretato ai sensi del quarto comma del presente articolo, è notificato all'interessato nonché pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Con circolare ministeriale i nominativi degli esclusi sono comunicati a tutte le biblioteche pubbliche statali. Tale circolare è affissa in biblioteca.

Titolo quinto

SERVIZI AL PUBBLICO: PUBBLICAZIONI

Art. 42

Pubblicazioni della biblioteca

1. Le pubblicazioni e altro materiale informativo prodotto dalla biblioteca, nell'ambito della sua attività tecnico-scientifica, possono essere offerti al pubblico a pagamento.

2. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

Titolo sesto

SERVIZI AL PUBBLICO: DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Art. 43

Dichiarazioni di conformità

1. È competenza del direttore della biblioteca rilasciare, a richiesta degli interessati, dichiarazioni di conformità relative a riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca o ricevuti in prestito da altre biblioteche.

Titolo settimo

SERVIZI AL PUBBLICO: USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA

Art. 44

Uso dei locali della biblioteca

1. Il direttore può concedere, ai sensi della normativa vigente, l'uso dei locali della biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati.

2. Il canone dovuto da enti, associazioni, fondazioni e privati per l'uso dei locali della biblioteca determinato ai sensi della normativa vigente, dovrà essere corrisposto dagli interessati prima dell'inizio dell'uso.

3. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

4. L'elenco delle concessioni è trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera f).

Titolo ottavo

SERVIZI AL PUBBLICO: RIPRODUZIONI

Art. 45

Oggetto e motivi dell'autorizzazione

1. La riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca è un servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute per l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente.

2. L'autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici al quali l'esemplare sia sottoposto.

3. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

Titolo ottavo

SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI

Art. 46

Tutela del materiale

1. È cura dell'incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consente, controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale specifico trattato e che l'intero procedimento sia attuato con le dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali è stata richiesta la riproduzione.

2. Qualora la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro supporto riproducibile la riproduzione richiesta viene tratta dal medesimo.

Art. 47

Autorizzazione per motivi di studio

1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorché integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta (modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verrà usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.

2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico.

3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 61 del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 48

Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali

1. L'autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all'atto della richiesta (modello 24), sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.

2. Il destinatario dell'autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all'atto della concessione.

3. L'elenco delle autorizzazioni concesse è trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma,

lettera e).

Art. 49

Riproduzioni di cimeli e interi fondi

1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonché di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.

2. La richiesta (modello 24-bis) è inoltrata, con motivato parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve, inoltre, fornire le seguenti indicazioni:

a) se l'esemplare di cui è stata chiesta la riproduzione è libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l'opera non è sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;

b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia già posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.

Titolo nono

SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO

Art. 50

Servizio di prestito

1. Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.

2. La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:

a) prestito del documento originale, quando è possibile;

b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;

c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell'utente.

Art. 51

Prestito diretto

1. Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano residenti nella regione ove ha sede la biblioteca e siano in grado di documentare la propria residenza.

2. Per i minori di diciotto anni l'ammissione al prestito è disciplinata nell'ambito del regolamento interno di ogni singola biblioteca.

3. Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo residenti nella regione in cui ha sede la biblioteca, per periodi limitati di tempo:

a) i cittadini italiani, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità europea in grado di documentare le proprie necessità di studio o di ricerca e il proprio domicilio, anche se temporaneo;

b) i cittadini dei Paesi extracomunitari, che, oltre alle documentazioni di cui al punto a), siano in possesso della certificazione attestante il periodo di soggiorno e della presentazione di un'autorità diplomatica o di una istituzione culturale.

4. Agli utenti del servizio di prestito è rilasciata una tessera (modello 25) da presentarsi ad ogni richiesta.

5. La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia e recante gli estremi del documento esibito, ha validità annuale ed è, comunque, rinnovabile.

6. Chi è già in possesso della tessera di cui al quarto comma del presente articolo, sempre che sia in regola con le disposizioni di cui al successivo art. 52, può ottenere, in presenza di valide e concrete motivazioni, accettate ad insindacabile giudizio dal direttore della biblioteca, l'inoltro a domicilio delle opere richieste in prestito, con i limiti di cui agli articoli 54, secondo e terzo comma, e 55, terzo comma, e nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, primo comma, formulando dettagliata richiesta scritta.
L'utente dovrà, comunque, assumersi la completa responsabilità per eventuali danni o smarrimenti cui possa incorrere il documento richiesto durante il trasporto del medesimo. Il trasporto del documento potrà avvenire nella forma che la biblioteca ritiene più idonea al recapito dello stesso.

7. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti, di cui al comma precedente, sono a carico dell'utente.

8. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

9. L'utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito ai sensi del sesto comma del presente articolo, o lo restituisca danneggiato, o lo smarrisca, anche per fatto a lui non imputabile, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 58 del presente regolamento.

Art. 52

Obblighi dell'utente

1. L'utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio.

2. È vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito.

3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti è sospeso o escluso dal servizio di prestito secondo le modalità di cui al successivo art. 58.

Art. 53

Prestito interbibliotecario

1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio. Le richieste sono inoltrate mediante l'apposito modulo (modello 27).

2. L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario è consentito solo previa autorizzazione preliminare della biblioteca prestante. La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti.

3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente, a norma delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero.

4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono essere riassicurati presso una società assicuratrice, anche per il prestito interbibliotecario nazionale.

5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale, sono a carico dell'utente.

6. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 54

Oggetto del servizio

1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario della biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni dell'art. 50, comma secondo, del presente regolamento.

2. È di regola escluso dal prestito in originale il materiale:

a) sottoposto a vincoli giuridici;

b) soggetto a particolari tecniche di protezione;

c) in precario stato di conservazione;

d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;

e) miscellaneo legato in volume;

f) di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificità ed integrità delle raccolte.

3. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela. Per i manoscritti, in particolare, è obbligatorio osservare tutte le norme previste per la loro consultazione.

4. Le biblioteche pubbliche statali hanno facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio appartenente a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa a spese del proprietario dei documenti o del richiedente gli stessi.

Art. 55

Modalità del servizio

1. Il prestito diretto si richiede compilando, in duplice copia, l'apposito modulo (modello 26).

2. Il prestito interbibliotecario nazionale si richiede compilando, in triplice copia, l'apposito modulo (modello 27).

3. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore della biblioteca, a ciascun utente non si possono prestare contemporaneamente più di due documenti, per un massimo di quattro unità.

4. Ciascuna biblioteca, di regola, può dare in prestito interbibliotecario al medesimo istituto documenti fino ad un massimo di quindici unità, e materiale manoscritto raro o di pregio fino ad un massimo di

quattro unità.

5. Il prestito interbibliotecario internazionale si effettua sulla base degli accordi con i singoli Stati per l'espletamento del servizio e per l'utilizzo della relativa modulistica.

6. La richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa.

Art. 56

Garanzia a tutela del materiale

1. L'addetto al prestito deve controllare l'integrità, lo stato di conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare, nonché eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidono sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli (modelli 26 e 27).

2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma la relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con la quale di impegna a rispettare le norme che regolano il servizio.

3. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un permesso (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio, da consegnarsi all'uscita.

Art. 57

Durata

1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.

2. Un documento già in prestito può essere prenotato da altro utente.

3. In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni il prestito può essere prolungato per un massimo di altri trenta giorni.

4. Il direttore della biblioteca ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito.

5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione dei documenti.

6. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti alla biblioteca. Tempi e modalità sono stabiliti nel regolamento interno di ciascun istituto.

Art. 58

Sanzioni

1. All'utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a restituirlo. Al tempo stesso l'utente è escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.

2. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invio a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che a giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell'istituto, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso.

3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l'utente inadempiente è escluso dalla

frequenza della biblioteca, è segnalato al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'esclusione dalle biblioteche pubbliche statali, a norma dell'art. 41 del presente regolamento, ed è denunciato all'autorità giudiziaria.

4. Il direttore della biblioteca può proporre l'esclusione dalla frequenza delle biblioteche pubbliche statali anche di chi, rendendosi responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un documento ricevuto in prestito, lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno.

5. Il direttore della biblioteca può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio, e deve chiedere il risarcimento in caso di danneggiamento o mancata restituzione dei documenti prestati.

Art. 59

Riammissione al servizio

1. Chi è stato escluso dal prestito a norma del precedente articolo può essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.

Art. 60

Registrazioni obbligatorie

1. Le biblioteche devono registrare il movimento dei prestiti, relativamente ai documenti ed agli utenti.

2. Per i documenti dati in prestito diretto, le biblioteche devono registrare il movimento:

a) cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il controllo delle scadenze (modello 29);

b) topograficamente, per il controllo delle raccolte (seconda parte modello 26).

3. Le richieste di prestito interbibliotecario nazionale in arrivo ed i partenza, debbono essere registrate cronologicamente in due serie distinte, con l'indicazione relativa all'esito ed alla eventuale successiva restituzione (modelli 30 e 31).

4. La procedura descritta al comma precedente deve essere adottata anche per le richieste in arrivo ed in partenza del prestito interbibliotecario internazionale (modelli 32 e 33).

5. Per le richieste con esito positivo si deve tenere uno schedario topografico per il controllo delle raccolte (terza parte modello 27); per quelle con esito negativo, in quanto non possedute o non disponibili, si deve tenere la relativa documentazione in ordine alfabetico (terza parte modello 27).

6. Le biblioteche debbono registrare cronologicamente per ogni utente del prestito diretto e interbibliotecario le operazioni di prestito effettuate dal medesimo (modelli 34 e 35).

7. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i modelli e i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purché completi di tutti gli elementi in precedenza elencati.

Titolo decimo

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Recupero spese

1. I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai sensi della normativa vigente.

2. Si considerano servizi aggiuntivi:

a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all'art. 34, terzo comma;

b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di cui all'art. 42;

c) la fornitura di riproduzioni di cui all'art. 45, primo comma;

d) i servizi relativi al prestito, di cui agli articoli 51, settimo comma, e 53, quinto comma;

e) i servizi di carattere generale, previsti dall'art. 4, comma primo, lettera b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. Il canone dovuto per l'uso dei locali della biblioteca di cui all'art. 44, secondo comma, del presente regolamento, è determinato dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali e deve essere corrisposto dal concessionario prima dell'inizio dell'uso, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4.

4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono essere versate secondo le modalità stabilite dall'art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, dal regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, dal tariffario approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1994.

Art. 62

Modulistica

1. I modelli cui fanno riferimento le norme del presente regolamento sono approvati dal Ministro per i bani culturali ed ambientali e, qualora riguardino scritture contabili, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Laddove non specificamente indicato nei singoli articoli qualora i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, la modulistica e i registri obbligatori di cui al presente regolamento si intendono formalmente sostituiti dalle registrazioni in memoria o dagli stampati prodotti dall'elaboratore purché essi contengano tutti gli elementi presenti nei moduli e nei registri prescritti.

3. Tutti i moduli, per i quali è prevista la compilazione a più copie da parte dell'utente, devono essere autoricalcanti.

Art. 63

Tutela dei dati automatizzati

1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, e fermo restando quanto già stabilito nei precedenti articoli, è fatto obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati attraverso la loro duplicazione periodica su supporti adeguati, da conservarsi con le necessarie cautele.

Art. 64

Norme richiamate

1. Il presente regolamento fa espresso rinvio al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, al decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, e al decreto ministeriale 8 aprile 1994.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, valgono le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 65

Norme abrogate

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1995

Atti di Governo, registro n. 96, fogli n. 5

Allegato

Mod. 1
Art. 5 del Nuovo Regolamento
REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E
ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	MANOSCRITTI				
		DESCRIZIONE	VOLUMI OPUSCOLI		DOCUMENTI	
			UNITÀ			
			Acquisti	Doni e cambi	Acquisti	Doni e cambi

SEGUE

Mod. 1

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	VALORE	STAMPATI			
			VOLUMI			
			UNITÀ			
			Acquisti e cambi	Doni	Deposito obbligat.	VALORE

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

SEGUE

_____

_ _

Mod. 1
Art. 5 del Nuovo Regolamento
REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO
E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	STAMPATI			
		OPUSCOLI			
		UNITÀ			
		Acquisti	Doni	Deposito	VALORE

			e cambi	obbligat.	

SEGUE

Mod. 1				
Art. 5 del Nuovo Regolamento				
REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE				
NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	STAMPATI		
		PERIODICI		

		UNITÀ			
		Acquisti	Doni e cambi	Deposito obbligat.	VALORE

SEGUE

Mod. 1

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL	PROVENIENZA E DATA	STAMPATI

REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA		MATERIALE CARTOGRAFICO (1)				
		UNITÀ				
		Acquisti	Doni e cambi	Deposito obbligat.	VALORE	

SEGUE

_ _

Mod. 1
Art. 5 del Nuovo Regolamento
REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	STAMPATI				
		MUSICA A STAMPA				
		UNITÀ				
		Acquisti	Doni e cambi	Deposito obbligat.	VALORE	

SEGUE

_ _

Mod. 1
Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO						
E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE						
		STAMPATI				
NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	MATERIALE GRAFICO (2)				
		UNITÀ				
		Acquisti e cambi	Doni	Deposito obbligat.	VALORE	

SEGUE

Mod. 1

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	MATERIALE NON A STAMPA OGGETTI (3)			
		UNITÀ			
		Acquisti e cambi	Doni	Deposito obbligat.	VALORE

SEGUE

Mod. 1

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO E ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	SCHEDARI SCAFFALATURE CONTENITORI ETC. UNITÀ				OSSERVAZIONI
		Acquisti	Doni e cambi	Deposito obbligat	VALORE	

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(1) OGNI TIPO DI MATERIALE CHE RAPPRESENTI O RIPRODUCA PARZIALMENTE
O PER INTERO IL GLOBO TERRESTRE LA TERRA ED OGNI ALTRO CORPO
CELESTE SU QUALSIASI SCALA COME CARTE O PIANTE BI O
TRIDIMENSIONALI, CARTE DIGITALI AERONAUTICHE, DI NAVIGAZIONE E
ASTRONOMICHE, MAPPAMONDI, SPACCATI, FOTOGRAFIE AEREE DA SATELLITE
E SPAZIALI, IMMAGINI SENSORIALI, ATLANTI, VEDUTE A VOLO D'UCCELLO.
(2) RIPRODUZIONE ARTISTICA, TABELLONE DIDATTICO, MATERIALE PER
LAVAGNA A FOGLI MOBILI, GIOCO DI PAZIENZA A INCASTRO (STAMPATO),
FOTOGRAFIA, IMMAGINE VISIVA, CARTA DA GIOCO, CARTOLINA, MANIFESTO,
STAMPA O PROCEDIMENTI SPECIFICI (XILOGRAFIA, LITOGRAFIA,
CALCOGRAFIA, ETC.), CARTOLINA STEREOGRAFICA, FIGURA CON DIDASCALIA,
DISEGNO TECNICO, GRAFICI E TABELLE DA PARETE, FRANCOBOLLI ETC.
(3) MICROFORME, MATERIALE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, ARCHIVI
COMPUTERIZZATI, ETC.

|_____|

_____

_ _

Mod. 1a

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	VOLUMI UNITÀ			
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	VALORE

SEGUE

Mod. 1a

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	OPUSCOLI			
			UNITÀ			
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	VALORE

SEGUE

Mod. 1a

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	PERIODICI			
			UNITÀ			
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	VALORE

SEGUE

Mod. 1a

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MATERIALE CARTOGRAFICO (1)			
			UNITÀ			VALORE
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1a

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MUSICA A STAMPA			
			UNITÀ		VALORE	
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1a

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MATERIALE GRAFICO (2) UNITÀ			VALORE
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1a			
Art. 5 del Nuovo Regolamento			
REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA			
N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	OSSERVAZIONI
(1) OGNI TIPO DI MATERIALE CHE RAPPRESENTI O RIPRODUCA			

|PARZIALMENTE O PER INTERO IL GLOBO TERRESTRE, LA TERRA|
|ED OGNI CORPO CELESTE SU QUALSIASI SCALA COME CARTE O |
|PIANTE BI O TRIDIMENSIONALI, CARTE DIGITALI |
|AERONAUTICHE, DI NAVIGAZIONE E ASTRONOMICHE, |
|MAPPAMONDI, PLASTICI, SPACCATI, FOTOGRAFIE AEREE |
|DA SATELLITE E SPAZIALI, IMMAGINI SENSORIALI, ATLANTI,|
|VEDUTE A VOLO D'UCCELLO. |
| |
|(2) RIPRODUZIONE ARTISTICA, TABELLONE DIDATTICO, |
|MATERIALE PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI, GIOCO DI |
|PAZIENZA A INCASTRO (STAMPATO), FOTOGRAFIA, IMMAGINE |
|VISIVA, CARTA DA GIOCO CARTOLINA, MANIFESTO, |
|STAMPA O PROCEDIMENTI SPECIFICI (XILOGRAFIA, |
|LITOGRAFIA, CALCOGRAFIA, ETC.), CARTOLINA |
|STEREOGRAFICA, FIGURA CON DIDASCALIA, DISEGNO TECNICO,|
|GRAFICI E TABELLE DA PARETE, FRANCOBOLLI, ETC. |
| |

– –

| Mod. 1b |
| |
| Art. 5 del Nuovo Regolamento |
| |
| REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A |
| STAMPA E OGGETTI |
| |

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MANOSCRITTI			
			VOLUME	DOCUM. UNITÀ		VALORE
				Acquisti	Doni	Deposito obbligat.

SEGUE

Mod. 1b

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A STAMPA E OGGETTI

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MICROFILM (1)			
			UNITÀ			VALORE
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1b

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A STAMPA E OGGETTI

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MATERIALE AUDIOVISIVO			
			AUDIO (2)			
			UNITÀ			VALORE
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1b							
Art. 5 del Nuovo Regolamento							
REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A STAMPA E OGGETTI							
			MATERIALE AUDIOVISIVO				
N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	VIDEO (3)				
			UNITÀ			VALORE	
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.		

SEGUE

Mod. 1b

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A STAMPA E OGGETTI

			MATERIALE AUDIOVISIVO	
N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	AUDIOVISIVO (4)	
			UNITÀ	VALORE

			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1b				
Art. 5 del Nuovo Regolamento				
REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A STAMPA E OGGETTI				
			MULTIMEDIA E OGGETTI (5)	
N. DEL	PROVENIENZA	DESCRIZIONE		

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	E DATA		UNITÀ			VALORE
			Acquisti	Doni	Deposito obbligat.	

SEGUE

Mod. 1b
Art. 5 del Nuovo Regolamento
REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO
NON A STAMPA E OGGETTI

			ARCHIVI COMPUTERIZZATI (6)	
N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	UNITÀ	VALORE
			Acquisti / Doni / Deposito obbligat.	

SEGUE

_ _

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO NON A STAMPA E OGGETTI

N. DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	OSSERVAZIONI

(1) BOBINA, CARTUCCIA O CASSETTA DI MICROFILM, MICROFORMA, ETC.

(2) BOBINA DI NASTRO SONORO, CARTUCCIA O CASSETTA

SONORA, DISCO FONOGRAFICO, COMPACT DISC, ETC.
(3) BOBINA DI NASTRO PER VIDEO, VIDEOCASSETTA,
VIDEOCARTUCCIA, DISCO OTTICO, E BOBINA
STEREOGRAFICA,
DIAPOSITIVA, DIAPOSITIVA DA MICROSCOPIO,
FILMINA, STRISCIA DI FILM, TRASPARENTE, ETC.
PURCHÈ PRIVI DI SONORO
(4) BOBINA, CARTUCCIA O CASSETTA DI FILM,
FILM A PELLICOLA CONTINUA NONCHÈ IL
MATERIALE PREVISTO ALLA NOTA (3) ED ALTRO
EVENTUALE PURCHÈ DOTATO ANCHE DI SONORO
(5) OGGETTI ARTISTICI (STATUETTE, DIPINTI, ETC),
ATTREZZATURE DA LABORATORIO, GIOCHI, INSIEMI
DA COSTRUZIONE O LAVORO, ETC.
(6) ARCHIVI COMPUTERIZZATI O LEGGIBILI DALLA
MACCHINA, BOBINA E CASSETTA MAGNETICA, COMPACT
DISC, DISCO OTTICO, DISCHETTO, DISCO RIGIDO, ETC.

Mod. 1c
Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: ATTREZZATURE IMMOBILI PER DESTINAZIONE

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	SCHEDARI, SCAFFALATURE, CONTENITORI		OSSERVAZIONI
			UNITÀ	VALORE	
			Acquisti	Doni e cambi	

Mod. 1 bis

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO

PERVENUTO PER ------- (1)

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MANOSCRITTI		VOLUMI	
			UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE

SEGUE

Mod. 1 bis

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO

PERVENUTO PER ------- (1)

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	OPUSCOLI		PERIODICI	
			UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE

SEGUE

Mod. 1 bis

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO

PERVENUTO PER ------- (1)

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MATERIALE CARTOGRAFICO(2)		MUSICA A STAMPA	
			UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE

SEGUE

Mod. 1 bis

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO PERVENUTO PER ------- (1)

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MATERIALE GRAFICO (3)	
			UNITÀ	VALORE

SEGUE

Mod. 1 bis

Art. 5 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA: MATERIALE DOCUMENTARIO PERVENUTO PER ------- (1)

NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	PROVENIENZA E DATA	DESCRIZIONE	MATERIALE NON A STAMPA OGGETTI (4)		OSSERVAZIONI
			UNITÀ	VALORE	

(1) VERRÀ QUI INDICATA LA PROVENIENZA PER ACQUISTO, DONO/SCAMBIO, O DEPOSITO OBBLIGATORIO, IN QUEST'ULTIMO CASO NON SI COMPILERÀ, OVVIAMENTE, LA FINCA RELATIVA AI MANOSCRITTI

(2) OGNI TIPO DI MATERIALE CHE RAPPRESENTI O RIPRODUCA PARZIALMENTE O PER INTERO IL GLOBO TERRESTRE, LA TERRA ED OGNI TIPO CORPO CELESTE SU QUALSIASI SCALA COME CARTE E PIANTE BI O TRIDIMENSIONALI, CARTE DIGITALI AERONAUTICHE, DI NAVIGAZIONE E ASTRONOMICHE, MAPPAMONDI, PLASTICI, SPACCATI, FOTOGRAFIE AEREE DA SATELLITE E SPAZIALI, IMMAGINI SENSORIALI, ATLANTI, VEDUTE A VOLO D'UCCELLO.
(3) RIPRODUZIONE ARTISTICA, TABELLONE DIDATTICO, MATERIALE PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI, GIOCO DI PAZIENZA A INCASTRO (STAMPATO), FOTOGRAFIA, IMMAGINE VISIVA, CARTA DA GIOCO, CARTOLINA, GRAFICI E TABELLE DA PARETE, MANIFESTO, STAMPA O PROCEDIMENTI SPECIFICI (XILOGRAFIA, LITOGRAFIA, CALCOGRAFIA, ETC.), CARTOLINA STEREOGRAFICA, FIGURA CON DIDASCALIA, DISEGNO TECNICO, FRANCOBOLLI, ETC.
(4) MICROFORME, MATERIALE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, ARCHIVI COMPUTERIZZATI, ETC.

Mod. 2
Art. 8 del Nuovo Regolamento
INVENTARIO TOPOGRAFICO GENERALE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO
Collocazione _____

NUMERO progressivo	NUMERO dei volumi	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	OSSERVAZIONI VARIAZIONI

_ _

Mod. 3
Art. 8 del Nuovo Regolamento
INVENTARIO TOPOGRAFICO PER GLI OGGETTI DI INTERESSE ARTISTICO,

STORICO E SCIENTIFICO					
NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO O DELLA RACCOLTA	NUMERO DEI PEZZI	ALTRE INDICAZIONI	LOCALE E MOBILI OVE SI CONSERVA	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA

SEGUE

Mod. 3

Art. 8 del Nuovo Regolamento

INVENTARIO TOPOGRAFICO PER GLI OGGETTI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E SCIENTIFICO

OSSERVAZIONI	NOTE

Mod. 4

Art. 4 del Nuovo Regolamento

INVENTARIO TOPOGRAFICO DEI BENI MOBILI

NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	NUMERO DEI PEZZI	LOCALE DOVE SONO COLLOCATI	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	VARIAZIONI E OSSERVAZIONI

Mod. 5a

Art. 15 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI CONTINUAZIONE

DESCRIZIONE _____

_____

COLLOCAZIONE _____

PROVENIENZA _____

	NUMERO DI SEQUENZA	ANNO DI PUBBLICAZ.	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	OSSERVAZIONI

_ _

Mod. 5b

Art. 15 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI COLLEZIONE

DESCRIZIONE _____

_____

COLLOCAZIONE _____

PROVENIENZA _____

	NUMERO DI SEQUENZA	ANNO DI PUBBLICAZ.	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	OSSERVAZIONI

Mod. 5c

Art. 15 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI PRESTITO

DESCRIZIONE _____

COLLOCAZIONE _____ PERIODICITÀ _____

ANNO DI INIZIO DELLA CONSISTENZA _____

DATA DI PUBBLICAZIONE	SERIE	ANNATA	VOLUME	DATI INIZIO DELL'ANNATA	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA

SEGUE

Mod. 5c

Art. 15 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI PRESTITO

DESCRIZIONE _____

COLLOCAZIONE _____ PERIODICITÀ _____

ANNO DI INIZIO DELLA CONSISTENZA _____

NUMERO PROGRESSIVO DEI FASCICOLI	INDICE	SUPPLEMENTI	OSSERVAZIONI	VARIAZIONI

Mod. 5d

Art. 15 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI QUOTIDIANO

DESCRIZIONE _____

COLLOCAZIONE _____ PROVENIENZA _____

DEPOSITO PROVVISORIO _____

DATA DI INIZIO DELLA CONSISTENZA _____

| ANNO _____ VOLUME _____ N. DI ENTRATA _____|

|_____|

| | _____|

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |121 |122 |123 |124 |125 |126 |127 |128 |129 |130 |131 |132 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |141 |142 |143 |144 |145 |146 |147 |148 |149 |150 |151 |152 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |161 |162 |163 |164 |165 |166 |167 |168 |169 |170 |171 |172 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |181 |182 |183 |184 |185 |186 |187 |188 |189 |190 |191 |192 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |201 |202 |203 |204 |205 |206 |207 |208 |209 |210 |211 |212 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |221 |222 |223 |224 |225 |226 |227 |228 |229 |230 |231 |232 |

| | |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

| | |241 |242 |243 |244 |245 |246 |247 |248 |249 |250 |251 |252 |

		261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
		281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
		361	362	363	364	365							

RECLAMI _____

NUMERI SPECIALI _____

NOTE _____

CAMBIAMENTO TITOLI _____

MICROFILMATURA _____

SEGUE

Mod. 5d

Art. 15 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI QUOTIDIANO

DESCRIZIONE _____

COLLOCAZIONE _____ PROVENIENZA _____

DEPOSITO PROVVISORIO _____

DATA DI INIZIO DELLA CONSISTENZA _____

ANNO _____ VOLUME _____ N. DI ENTRATA _____

	13	14	15	16	17	18	19	20	
	33	34	35	36	37	38	39	40	

		53	54	55	56	57	58	59	60		
		73	74	75	76	77	78	79	80		
		93	94	95	96	97	98	99	100		
		113	114	115	116	117	118	119	120		
		133	134	135	136	137	138	139	140		
		153	154	155	156	157	158	159	160		
		173	174	175	176	177	178	179	180		
		193	194	195	196	197	198	199	200		
		213	214	215	216	217	218	219	220		
		233	234	235	236	237	238	239	240		
		253	254	255	256	257	258	259	260		
		273	274	275	276	277	278	279	280		
		293	294	295	296	297	298	299	300		
		313	314	315	316	317	318	319	320		
		333	334	335	336	337	338	339	340		

		353	354	355	356	357	358	359	360		

RECLAMI

NUMERI SPECIALI

NOTE

CAMBIAMENTO TITOLI

MICROFILMATURA

Mod. 6

Art. 15 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI SMARRITI O SOTTRATTI

COLLOCAZIONE	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	UNITÀ MANCANTI	DATA ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA

SEGUE

Mod. 6

Art. 15 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI SMARRITI O SOTTRATTI

COLLOCAZIONE	NUMERO DEL	DATA	

	REGISTRO CRONOLOGICO D'ENTRATA	DEL RITROVAMENTO	DELLA SOSTITUZIONE	OSSERVAZIONI

Mod. 7

Art. 15 del Nuovo Regolamento

BOLLETTARIO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO

(duplice copia)

BIBLIOTECA _____

A _____

_____

_____

_____

Vogliate cortesemente inviare a questa Biblioteca i seguenti documenti accompagnati dal Vostro buono di consegna provvisorio in cui sia indicato il loro prezzo in valuta originale e in lire italiane e ripetuto il numero dell'ordine relativo

ORDINE N. ....

ORDINE N. ....

ORDINE N. ....

ORDINE N. ....

ORDINE N. ....

Per gli ordini che non potranno essere soddisfatti si resta in attesa di un sollecito riscontro

Data _____

IL DIRETTORE

_____

Mod. 8

Art. 16 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

AFFIDATI PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

Commissione _____ Laboratorio _____

NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO (con indicazione delle eventuali miniature o delle	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	COLLOCAZIONE	OPERAZIONI DA EFFETTUARSI

	tavole)				

SEGUE

Mod. 8	
Art. 16 del Nuovo Regolamento	
REGISTRO DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLA	
LEGISLAZIONE VIGENTE	
AFFIDATI PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO	
Commissione _____ Laboratorio _____	

DOCUMENTI CONSEGNATI			
PER CAMPIONE			

NUMERO	COLLOCAZ.	PREZZO	DATA DELLA RESTITUZIONE	ANNOTAZIONI

_ _

Mod. 8a
Art. 16 del Nuovo Regolamento
REGISTRO DEI DOCUMENTI NON SOTTOPOSTI A TUTELA
AFFIDATI PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO
Commissione _____ Laboratorio _____

NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	COLLOCAZIONE	OPERAZIONI DA EFFETTUARSI

SEGUE

Mod. 8a

Art. 16 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEI DOCUMENTI NON SOTTOPOSTI A TUTELA

AFFIDATI PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

Commissione _____ Laboratorio _____

DOCUMENTI CONSEGNATI PER CAMPIONE		PREZZO	DATA DELLA RESTITUZIONE	ANNOTAZIONI
NUMERO	COLLOCAZ.			

Mod. 9

Art. 16 del Nuovo Regolamento

ELENCO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI

AD INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

NUMERO _____

Commissione _____

Laboratorio _____

NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO	NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI ENTRATA	COLLOCAZIONE	OPERAZIONI DA EFFETTUARSI

SEGUE

_ _

Mod. 9
Art. 16 del Nuovo Regolamento
ELENCO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI
AD INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

NUMERO _____				
Commissione _____				
Laboratorio _____				
DOCUMENTI CONSEGNATI PER CAMPIONE		PREZZO	DATA DELLA RESTITUZIONE	ANNOTAZIONI
NUMERO	COLLOC.			

Mod. 10

Art. 17 del Nuovo Regolamento

MODELLO PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEI DATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

GABINETTO

SISTAN - UFFICIO STATISTICA Mod.B11

RILEVAZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI - ANNO 1994

A - NOTIZIE GENERALI

1. Denominazione della Biblioteca .....

2. Indirizzo (Via, piazza, n. civico) .....

2.1 C.A.P. - Comune ..... 2.2 Provincia .....

2.3 Tel. ..... 2.4 Fax .....

3. Sede

3.1 Centrale ..... |__| 3.2 Sezione distaccata o succursale |__|

4. Tipologia dell'edificio

4.1 Monumentale ..... |__| 4.2 Moderno ..... |__|

4.3 Appositamente costruito ..... |__|

5. Proprietà dell'edificio

5.1 Stato ..... |__| 5.2 Enti ..... |__|

5.3 Privati ..... |__|

6. Orario di apertura al pubblico:

dalle ..... alle ..... |L|M|M|G|V|S|

giorni della settimana ..... |_|_|_|_|_|_|

dalle ..... alle .....

giorni della settimana ..... |L|M|M|G|V|S|

6.1 Giorni di effettiva apertura al |_|_|_|_|_|_|

pubblico nell'anno (numero) ..... |_|_|_|

6.2 di cui d'apertura pomeridiana ..... |_|_|_|

7. Attrezzature

7.1 Posti per lettori (numero)..... |_|_|_|_|_|_|

7.2 Palchetti delle scaffalature occupati

da libri e periodici (ml) ..... |_|_|_|_|_|_|

7.3 Palchetti delle scaffalature occupati da

manoscritti incun. e rari (ml) ..... |_|_|_|_|_|_|

7.4 Mobili contenitori per materiale non

librario (s) (numero) ..... |_|_|_|_|_|_|

7.5 Proiettori (numero) ..... |_|_|_|

7.6 Fotocopiatrici (numero)	_|_|_|		
7.7 Macchine per la lettura di microfilms (numero)	_|_|_|		
7.8. Macchine per la lettura di microfiches (numero)	_|_|_|		
7.9 Apparecchi audiovisivi (numero)	_|_|_|		
8. Impianti (numero)			
8.1 Riscaldamento...	__|__	8.2 Condizionamento....	__|__
8.3 Climatizzazione..	__|__	8.4 Regolatori di umidita	__|__
8.5 Antincendio	__|__	8.6 Antifurto	__|__
9. Strutture e risorse hardware			
9.1 Centro elaborazione dati	__		
gestito direttamente	__		
affidato in gestione	__		
9.2 Terminali (numero)	__|__|__		
di cui destinati al pubblico (numero).....	__|__|__		
9.3 Personal computers (numero)	__|__|__		
di cui destinati al pubblico (numero).....	__|__|__		
9.4 Stampanti (numero)	__|__|__		
di cui destinati al pubblico (numero).....	__|__|__		

NOTE: a) indicare il numero di mobili contenitori per microcopie, materiale audio e visivo, grigio, ecc.

Mod. 10

Art. 17 del Nuovo Regolamento

(Pagina 2)

MODELLO PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEI DATI

B – CONSISTENZA E MOVIMENTO DEL MATERIALE (numero)

MATERIALE	Consistenza dal 1 gennaio	Acquisizioni nell'anno (a)	Diminuzioni nell'anno	Consistenza al 31 dicembre
	1	2	3	4=1-2-3

	1. Manoscritti				
	1.1 Volumi(b)				
	1.2 Sciolti				
	2. Stampati				
	2.1 Volumi(c)				
	di cui				
	2.1.1-				
	Incunaboli (d)				
	2.1.2 -				
	Cinquecentine(a)				
	2.2.				
	Opuscoli (f)				
	2.3. Fogli				
	sciolti				
	2.4 Periodici:				
	2.4.1 -				
	volumi fisici(c)				
	2.4.2 -				
	Titoli (h)				
	di cui				
	correnti				
	nell'anno				
	3. Altro				
	3.1 Materiale				
	grafico (l)				

3.2 Microcopie di opere (k)					
3.3 Materiale audio (l)					
3.4 Materiale visivo (m)					
3.5 Materiale audiovisivo(n)					
3.6 Materiale multimediale, clogrammi, ecc					

C - FOTOCOPIE E MICROCOPIE ESEGUITE DALLA BIBLIOTECA (numero)

1. Fotocopia (o)	
2. Microcopia (o)	
3. Diapositive e fotografia (o)	
4. Riproduzioni effettuate a scopo di tutela	

NOTE: a) comprendere acquisti, doni, scambi e diritti di stampa. Si considerano come acquistati anche i libri inviati al Ministero, per i quali si richiede il documento di carico. b) I rotoli e le scatole equivalgono a volumi, come le lettere, i documenti, gli opuscoli manoscritti, rilegati in volume. c) Numero dei volumi fisici posseduti dalla Biblioteca, anche se

| miscellanei (compresi gli incunabuli e le cinquecentine, ecluse le annate dei periodici e gli opuscoli). d) Numero dei volumi fisici fino a tutto il 1500. e) Numero dei volumi fisici fino a tutto il 1600. f) Si considerano opuscoli le pubblicazioni che vanno da 1 a 48 pag. g) Indicare il numero dei volumi fisici in cui vengono raccolti giornali, riviste, atti di accademia, atti ufficiali, ecc. h) Indicare il numero delle testate dei periodici. i) Compresi gli stampati musicali, le stampe, i disegni, le carte geografiche e le fotografie. k) Indicare il n. delle bobine di microfilms o dei singoli supporti delle microfiches contenenti la registrazione di manoscritti, libri o periodici. 1) Bobina di nastri sonori, cartucce e cassette sonore, dischi fotografici, C.D. m) Bobine stereografiche, dispositivo da microscopio, filmino, strisce di film, trasparenti, nonché bobine, cartucce, cassetta di film, film a pellicola continua purché privi di sonoro. n) Bobine di nastro per video, video cartucce, video cassetta, dischi ottici, nonché bobine, cartucce cassetta di film, film a pellicola continua se accompagnata da sonoro. o) Copie eseguita dalla biblioteca per utenti locali, nazionali ed internazionali. |

Mod. 10

Art. 17 del Nuovo Regolamento

(Pagina 3)

MODELLO PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEI DATI

D - FREQUENZA, CONSULTAZIONI E PRESTITI (numero)

1. Lettori (a)	
1.1. di cui stranieri	
2. Opere consultate (b).....	
2.1. data in lettura	
2.1.1 di cui originali	
2.2. data in visione e/o in ascolto	
3. Servizio di prestito	

3.1 Prestito a privati:	
3.1.1 Persone ammesse al prestito(e)	__ __ __ __ __
3.1.2 Opere richieste in prestito	__ __ __ __ __
3.1.3 Opere date in prestito	__ __ __ __ __
di cui:	
- Opere originali date in prestito	__ __ __ __ __
- Copie fornite in luogo dagli originali	__ __ __ __ __
3.2. Prestito interbibliotecario nazionale (d):	
3.2.1 Opere richieste in prestito alla biblioteca	__ __ __ __ __

3.2.2 Opere date in prestito	__ __ __ __ __	
di cui:		
- Opere originali date in prestito	__ __ __ __ __	
- Copie fornite in luogo dagli originali	__ __ __ __ __	
3.2.3 Opere richieste in prestito dalla biblioteca	__ __ __ __ __	
3.2.4 Opere ottenute in prestito	__ __ __ __ __	
di cui:		
- Opere originali ricevute in prestito	__ __ __ __ __	
- Copie ricevute in luogo dagli originali	__ __ __ __ __	

3.3 Prestito interbibliotecario internazionale

3.3.1 Opere richieste in prestito alla Biblioteca ... __ __ __ __ __

..... |__|__|__|__|__|

3.3.2 Opere date in __ __ __ __ __

prestito ..... |__|__|__|__|__|

di cui:

- Opere originali date in __ __ __ __ __

prestito ..... |__|__|__|__|__|

- Copie fornite in luogo __ __ __ __ __

dagli originali ..... |__|__|__|__|__|

3.3.3 Opere richieste in prestito dalla __ __ __ __ __

Biblioteca ..... |__|__|__|__|__|

3.3.4 Opere trattenute in prestito	__ __ __ __ __
di cui:	
- Opere originali ricevute in prestito	__ __ __ __ __
- Copie ricevute in luogo dagli originali	__ __ __ __ __

VEDI NOTE PAGINA 38

Mod. 10

Art. 17 del Nuovo Regolamento

(Pagina 4)

MODELLO PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEI DATI

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE (numero)

Dirigenza, Ruolo Esaurimento e Livelli Funzionali	PERSONALE						
	POSIZIONE					TOTALE	
	Ruolo	Comando		Utilizo		Personale in effettivo servizio	
	1	2	3	4	5	1+2+4-3-5=6	
		(a)	(b)	(a)	(b)	M	F
Dirigente							
Ruolo ad esaurimento							
. di cui Direttori di Biblioteca di I e II classe							

Livello IX								
. di cui Direttore di Biblioteca								
Livello VIII								
. di cui Bibliotecario								
Livello VII								
. di cui Collaboratore Bibliotecario								
Livello VI								
Livello V								
Livello IV								
Livello III								
Livello II								
TOTALE								

F - SPESE ANNUALI DI GESTIONE (lire)

1. Funzionamento e Manutenzione (c)	
2. Acquisti (d)	
3. Tutela del materiale bibliografico(e)	
4. Compensi accessori corrisposti al personale(f)	
5. Altre spesse (g)	

COMPILATORE ..... TEL .....

(nome e cognome) (prefisso e numero)

VEDI NOTE PAGINA 39

Mod. 11

Art. 18 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DI CASSA

BIBLIOTECA _____

ESERCIZIO _____ SEMESTRE _____

PAGINA _____

Data	Cap. _____		Cap. _____		Cap. _____		Cap. _____	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE

SEGUE

Mod. 11

Art. 18 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DI CASSA

BIBLIOTECA _____

ESERCIZIO _____ SEMESTRE _____

PAGINA _____

Data	Cap. _____		Cap. _____		TOTALI	Osservazioni
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE		

Mod. 12

Art. 18 del Nuovo Regolamento

GIORNALE DELLE SPESE - SOMME PAGATE

BIBLIOTECA _____

ESERCIZIO _____ SEMESTRE _____

N. D'ORDINE	DATA	RIF. LIBRO MASTRO	NOME DEL CREDITORE	SPESE POSTALI	TELEFONO	ACQUISTO MATER. BIBLIOGRAFICO

SEGUE

Mod. 12

Art. 18 del Nuovo Regolamento

GIORNALE DELLE SPESE – SOMME PAGATE

BIBLIOTECA _____

ESERCIZIO _____ SEMESTRE _____

N. D'ORDINE	ELETTRICITÀ E ACQUA	RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO	PULIZIA LOCALI	BENI MOBILI MANUTENZIONE	BENI MOBILI ACQUISTO

SEGUE

Mod. 12

Art. 18 del Nuovo Regolamento

GIORNALE DELLE SPESE - SOMME PAGATE

BIBLIOTECA _____

ESERCIZIO _____ SEMESTRE _____

IMPIANTI MANUTENZIONE	IMPIANTI ACQUISTO	LOCALI MANUTENZIONE	VARIE DI FUNZIONAMENTO	RESTAURO PREVENZIONE

SEGUE

Mod. 12

Art. 18 del Nuovo Regolamento

GIORNALE DELLE SPESE - SOMME PAGATE

BIBLIOTECA _____

ESERCIZIO _____ SEMESTRE _____

VARIE DI	COMPENSI AL PERSONALE	CANCELLERIA	FITTO LOCALI		TOTALI

TUTELA			ONERI ACCESSORI		

Mod. 13

Art. 18 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DI PROTOCOLLO

	IN ENTRATA				OGGETTO
NUMERO DI PROTOCOLLO	DATA ARRIVO	MITTENTE	ESTREMI ATTO	REPARTO	

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

SEGUE

Mod. 13

Art. 18 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DI PROTOCOLLO

	IN USCITA				ANNOTAZIONI
NUMERO DI PROTOCOLLO	DATA PARTENZA	DESTINATARIO	ESTREMI ATTO	REPARTO	

Mod. 14

Art. 18 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEL MATERIALE DI CONSUMO

BIBLIOTECA _____

NUMERO PROGRESSIVO	DESCRIZIONE OGGETTO	QUANTITÀ CONFENZIONI	QUANTITÀ UNITÀ	DATA CARICO	DATA SCARICO	OSSERVAZIONI

_____

Mod. 15

Art. 30 del Nuovo Regolamento

VERBALE DI CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

I sottoscritti dichiarano di avere adempiuto ai compiti indicati nell'articolo 30 del Regolamento delle Biblioteche pubbliche statali.

OSSERVAZIONI

GLI ADDETTI DI TURNO

_____

_____

Mod. 16

Art. 35 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DELLE PROPOSTE D'ACQUISTO E DEI "DESIDERATA"

(duplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

_____

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

Il sottoscritto chiede che (1)

_____

il seguente documento:

AUTORE: _____

TITOLO: _____

LUOGO DI STAMPA: _____

ANNO: _____

FIRMA E INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE

_____

_____

RISPOSTE DELLA DIREZIONE

Aggiungere l'indicazione:
- si acquisti
- si ricerchi perché non trovato al suo posto
- si completi o si sostituisca perché mutilo o scompleto

Mod. 17

Art. 36 del Nuovo Regolamento

MODULO PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTI IN LETTURA

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

PARTE A

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

DOCUMENTO RICHIESTO (1) _____

AUTORE: _____

TITOLO: _____

ANNO: _____

(1) Nel caso in cui la richiesta riguardi materiale diverso dalla monografia, o dal periodico, indicare la tipologia:(microfilm microforme, materiale audiovisivo, ecc. .....)

VOLUME, PARTE O ANNATA: _____

RICHIEDENTE:

COGNOME E NOME _____

FIRMA _____

AVVERTENZA

Prima di lasciare la Biblioteca i lettori devono restituire tutti i documenti avuti in lettura al banco della distruzione

RISPOSTE DELL'UFFICIO

Il documento risulta: IN LETTURA		A RILEGARE	
IN PRESTITO		IN RIPRODUZIONE	
IN DEPOSITO		IRREPERIBILE	
SMARRITO		_____	

LA COLLOCAZIONE È ERRATA

(si controlli il catalogo)

Firma dell'addetto

_____

Mod. 17

Art. 36 del Nuovo Regolamento

MODULO PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTI IN LETTURA

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

PARTE B

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

DOCUMENTO RICHIESTO (1) _____

AUTORE: _____

TITOLO: _____

ANNO: _____

VOLUME, PARTE O ANNATA: _____

(1) Nel caso in cui la richiesta riguardi materiale diverso dalla monografia, o dal periodico, indicare la tipologia: microfilm microforme, materiale audiovisivo, ecc. .....)

RICHIEDENTE:

COGNOME E NOME _____

FIRMA _____

AVVERTENZA

Prima di lasciare la Biblioteca i lettori devono restituire tutti i documenti avuti in lettura al banco della distruzione

RISPOSTE DELL'UFFICIO

Il documento risulta: IN LETTURA		A RILEGARE	
IN PRESTITO		IN RIPRODUZIONE	
IN DEPOSITO		IRREPERIBILE	
SMARRITO			
LA COLLOCAZIONE È ERRATA (si controlli il catalogo)			

Firma dell'addetto

Mod. 17

Art. 36 del Nuovo Regolamento

MODULO PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTI IN LETTURA

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

PARTE C

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

DOCUMENTO RICHIESTO (1) _____

AUTORE: _____ (1) Nel caso in cui la richiesta

riguardi materiale diverso dalla monografia, o dal periodico, indicare la tipologia: microfilm microforme, materiale audiovisivo, ecc. .....)

TITOLO: _____

ANNO: _____

VOLUME, PARTE O ANNATA: _____

_____

RICHIEDENTE:

COGNOME E NOME _____

FIRMA _____

_____

SCONTRINO DA CONSEGNARE AL LETTORE

Mod. 18

Art. 37 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DI FREQUENZA DELLA SALA RISERVATA O DI CONSULTAZIONE DEL MATERIALE MANOSCRITTO, RARO O DI PREGIO

N.	DATA	COGNOME E NOME	ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ	FIRMA	NOTE

Mod. 19

Art. 37 del Nuovo Regolamento

MODULO PER LA RICHIESTA MANOSCRITTI

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA

RICHIESTA N. _____ PARTE A

STUDIO DEI MANOSCRITTI

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

MANOSCRITTO RICHIESTO

COLLOCAZIONE: _____

TITOLO: _____

VOLUME: _____

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME: _____

PROFESSIONE: _____ NAZIONALITÀ: _____

RESIDENZA E INDIRIZZO ABITUALI: _____

DOMICILIO IN CITTÀ: _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE: _____

Apponendo la propria firma il richiedente dichiara di obbligarsi alla piena e stretta osservanza delle norme vigenti concernenti l'uso e lo studio dei manoscritti.

Mod. 19

Art. 37 del Nuovo Regolamento

MODULO PER LA RICHIESTA DI MANOSCRITTI

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA

RICHIESTA N. _____ PARTE B

STUDIO DEI MANOSCRITTI

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

MANOSCRITTO RICHIESTO

COLLOCAZIONE: _____

TITOLO: _____

VOLUME: _____

_____

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME: _____

PROFESSIONE: _____ NAZIONALITÀ: _____

RESIDENZA E INDIRIZZO ABITUALI: _____

DOMICILIO IN CITTÀ: _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE: _____

_____

Mod. 19

Art. 37 del Nuovo Regolamento

MODULO PER LA RICHIESTA DI MANOSCRITTI

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA

RICHIESTA N. _____ PARTE C

STUDIO DEI MANOSCRITTI

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

MANOSCRITTO RICHIESTO

COLLOCAZIONE: _____

TITOLO: _____

VOLUME: _____

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME: _____

PROFESSIONE: _____ NAZIONALITÀ: _____

RESIDENZA E INDIRIZZO ABITUALI: _____

DOMICILIO IN CITTÀ: _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE: _____

_____

Il presente scontrino attesta l'avvenuta consegna del manoscritto allo studioso e deve essere da lui presentato o ritirato ogni volta che egli ottiene il manoscritto in lettura o lo restituisce.

_____

IL MANOSCRITTO È STATO DEFINITIVAMENTE RICONSEGNATO IN DATA _____

L'ASSISTENTE DI SALA

_____

Mod. 20

Art. 37 del Nuovo Regolamento

STUDIO DEI DOCUMENTI RARI O DI PREGIO

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA

RICHIESTA N. _____ PARTE A

STUDIO DEI DOCUMENTI RARI O DI PREGIO

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

MANOSCRITTO RICHIESTO

COLLOCAZIONE: _____

TITOLO: _____

VOLUME: _____

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME: _____

PROFESSIONE: _____ NAZIONALITÀ: _____

RESIDENZA E INDIRIZZO ABITUALI: _____

DOMICILIO IN CITTÀ: _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE: _____

Apponendo la propria firma il richiedente dichiara di obbligarsi alla piena e stretta osservanza delle norme vigenti concernenti l'uso e lo studio dei documenti rari o di pregio.

Mod. 20

Art. 37 del Nuovo Regolamento

STUDIO DEI DOCUMENTI RARI O DI PREGIO

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA

RICHIESTA N. _____ PARTE B

STUDIO DEI DOCUMENTI RARI O DI PREGIO

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

MANOSCRITTO RICHIESTO

COLLOCAZIONE: _____

TITOLO: _____

VOLUME: _____

_____

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME: _____

PROFESSIONE: _____ NAZIONALITÀ: _____

RESIDENZA E INDIRIZZO ABITUALI: _____

DOMICILIO IN CITTÀ: _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE: _____

_____

Mod. 20

Art. 37 del Nuovo Regolamento

STUDIO DEI DOCUMENTI RARI O DI PREGIO

(triplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI

E L'EDITORIA

BIBLIOTECA

RICHIESTA N. _____ PARTE C

STUDIO DEI DOCUMENTI RARI O DI PREGIO

Carta d'entrata, permesso o tessera

n. _____ data _____

MANOSCRITTO RICHIESTO

COLLOCAZIONE: _____

TITOLO: _____

VOLUME: _____

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME: _____

PROFESSIONE: _____ NAZIONALITÀ: _____

RESIDENZA E INDIRIZZO ABITUALI: _____

DOMICILIO IN CITTÀ: _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE: _____

_____

Il presente scontrino attesta l'avvenuta consegna del documento raro o di pregio e deve essere da lui presentato o ritirato ogni volta che egli ottiene il documento in lettura o lo restituisce.

_____

IL DOCUMENTO È STATO DEFINITIVAMENTE RICONSEGNATO IN DATA _____

L'ASSISTENTE DI SALA

_____

Mod. 21

Art. 37 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEL MOVIMENTO DEL MATERIALE MANOSCRITTO, RARO O DI PREGIO

N. DI SERIE	DATA	COLLOCAZ.	N. PEZZI	COGNOME NOME	ESTREMI DOCUMENTO D'IDENTITÀ

SEGUE

Mod. 21

Art. 37 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEL MOVIMENTO DEL MATERIALE MANOSCRITTO, RARO O DI PREGIO

FIRMA PER RICEVUTA	SIGLA BIBLIOTEC. CONSEG.	SIGLA BIBLIOTEC. RESTITUZ.	NOTE

Mod. 22

Art. 37 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL MANOSCRITTO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

COLLOCAZIONE _____

NUMERO DI SERIE	DATA DI CONSEGNA (1)	NOME, COGNOME, PROFESSIONE, NAZIONE DOMICILIO STUDIOSO (2)	DATA DI RESTITUZIONE (3)	OSSERVAZIONI (4)

(1) Data in cui il manoscritto è stato consegnato per la prima volta

(2) Indicazioni chiare e per esteso

(3) Data in cui il manoscritto è stato definitivamente restituito

(4) Si indichi: esaminato; trascritto; collazionato; riprodotto fotograficamente o in facsimile; inviato in esposizione

Mod. 23

Art. 47 del Nuovo Regolamento

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE PER MOTIVI DI STUDIO

BIBLIOTECA _____

_____

Al Direttore della Biblioteca

_____

_____

Il sottoscritto _____

residente in _____ (CAP _____), via _____

_____ n. ___,

telefono _____, estremi documento d'identità_____

chiede l'autorizzazione a riprodurre A PROPRIE SPESE

PER USO PERSONALE DI STUDIO

---

il seguente documento:

COLLOCAZIONE: _____

AUTORE: _____

TITOLO: _____

LUOGO E DATA DI EDIZIONE: _____

PAGINE DA RIPRODURRE: _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle biblioteche pubbliche statali; in particolare dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati.

IL RICHIEDENTE

_____

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

_____

NON SI AUTORIZZA LA RIPRODUZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI _____

_____

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

_____

Mod. 24

Art. 47 del Nuovo Regolamento

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE PER SCOPI COMMERCIALI

BIBLIOTECA _____

_____

Al Direttore della Biblioteca

_____

_____

Il sottoscritto _____

residente in _____ (CAP _____), via _____

_____ n. ____

telefono _____, estremi documento d'identità_____

chiede l'autorizzazione a riprodurre A PROPRIE SPESE

PER SCOPI COMMERCIALI

---

il seguente documento:

COLLOCAZIONE: _____ Pubblicazione in cui la riproduzione verrà

AUTORE: _____ inserita o oggetto sul quale la riproduzione

TITOLO: _____ sarà riportata _____

LUOGO E DATA DI EDIZIONE: _____

PAGINE DA RIPRODURRE: _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle biblioteche pubbliche statali; in particolare dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 485 del codice penale.

IL RICHIEDENTE

_____

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

NON SI AUTORIZZA LA RIPRODUZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI _____

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

_____

Mod. 24 bis

Art. 47 del Nuovo Regolamento

AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI CIMELI

DI INTERI FONDI

BIBLIOTECA _____

_____

Al Direttore della Biblioteca

_____

_____

Il sottoscritto _____

residente in _____ (CAP _____), via _____

_____ n. ____

telefono _____, estremi documento d'identità_____

chiede l'autorizzazione a riprodurre A PROPRIE SPESE

IL SEGUENTE MATERIALE LIBRARIO (CIMELI O INTERI FONDI)

---

il seguente documento:

COLLOCAZIONE: _____

AUTORE: _____

TITOLO: _____

LUOGO E DATA DI EDIZIONE: _____

Pubblicazione in cui la riproduzione verrà inserita o oggetto sul quale la riproduzione sarà riportata _____

PAGINE DA RIPRODURRE: _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle biblioteche pubbliche statali; in particolare dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 485 del codice penale.

IL RICHIEDENTE

_____

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

_____

PARERE MOTIVATO DEL DIRETTORE DELLE BIBLIOTECA _____

_____

TRASMISSIONE AL MINISTERO

_____

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

_____

Mod. 25

Art. 51 del Nuovo Regolamento

TESSERA DA RILASCIARE AGLI AMMESSI AL PRESTITO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

Tessera di ammissione al prestito n. _____ data del rilascio _____

SPAZIO PER LA FOTOGRAFIA

Cognome e Nome _____

_____

Documento di riconoscimento _____

Scadenza _____

Rinnovi ed estensioni _____

_____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni sul prestito contenute nel Regolamento delle Biblioteche pubbliche statali e si impegna ad osservarle.

Data _____

Firma _____

Mod. 26

Artt. 55, 56, 60 del Nuovo Regolamento

SCHEDA DELLE OPERE DESIDERATE IN PRESTITO DIRETTO

(duplice copia)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

Data _____

Numero della richiesta _____

Il sottoscritto chiede in prestito il seguente documento:

COLLOCAZIONE: _____

AUTORE: _____

TITOLO: _____

LUOGO E DATA DI EDIZIONE: _____

EDITORE: _____

N. VOLUMI: _____

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL'UFFICIO

_____

_____

SCADENZA DEL PRESTITO: _____

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE: _____

ABITAZIONE E TELEFONO: _____

FIRMA DELL'ADDETTO AL PRESTITO: _____

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto il documento sopra indicato e si impegna ad osservare le disposizioni sul prestito contenute nel Regolamento delle Biblioteche pubbliche statali

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____

Mod. 27

Artt. 53, 55, 56, 60 del Nuovo Regolamento

SCHEDA DELLE OPERE DESIDERATE IN PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

| BIBLIOTECA _____ COPIA A |

RICHIESTA N. ___ INVIATA _____	Assicurarsi che tutte tre le copie siano leggibili.
AUTORE _____	Conservare la copia A
	Inviare le copie B e C alla
TITOLO _____	Biblioteca interpellata
TITOLO DEL PERIODICO _____	
	RICHIESTA DI: PRESTITO _____
LUOGO PUBBLICAZIONE _____	
	FOTOCOPIE:_____
EDITORE _____	
	MICROFILM:_____
ANNO ____ VOL. ____ PARTE _____	
	RICHIESTE
PAGINE _____ ISBN/ISSN _____	SPECIFICHE:_____
EDIZIONE _____	
FONTI BIBLIOGRAFICHE _____	
Se risulta non posseduto la	
fotocopia di questa parte va	
inserita nello schedario	

alfabetico.

INDIRIZZO DELLA BIBLIOTECA RICHIEDENTE	Si dichiara che il documento è richiesto unicamente a scopo di studio. Far firmare all'utente all'atto del ricevimento del documento. RICHIESTA N. _____ DATA _____ IL DIRETTORE

Mod. 27

Artt. 53, 55, 56, 60 del Nuovo Regolamento

SCHEDA DELLE OPERE DESIDERATE IN PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____ COPIA B

RICHIESTA N. ___ INVIATA _____	Richiesta n. _____
	Prot. ricev. il _____
AUTORE _____	Documento ricevuto il _____
	Il Direttore _____
TITOLO _____	Documento restituito il _____
	Il Direttore _____
TITOLO DEL PERIODICO _____	
	Il tagliando debitamente
LUOGO PUBBLICAZIONE _____	compilato va inviato
	a ricevimento avvenuto alla
EDITORE _____	Biblioteca prestante e da questa
	rispedito alla richiedente a
ANNO ____ VOL. ____ PARTE _____	restituzione avvenuta.
PAGINE _____ ISBN/ISSN _____	

	RICHIESTA DI: PRESTITO _____
EDIZIONE _____	
	FOTOCOPIE:_____
FONTI BIBLIOGRAFICHE _____	
	MICROFILM:_____
	RICHIESTE
	SPECIFICHE:_____

	Indirizzo della Biblioteca
_____	prestante _____
	_____
	SCADENZA DEL PRESTITO _____
TAGLIANDO DA INCOLLARE	
SUL PLICO	ESCLUSO DAL PRESTITO A
	DOMICILIO _____
_____	RICHIESTA N._____
	DATA _____ IL DIRETTORE _____
	I documenti ricevuti in
	prestito saranno restituiti
	all'indirizzo sopra indicato.

Mod. 27

Artt. 53, 55, 56, 60 del Nuovo Regolamento

SCHEDA DELLE OPERE DESIDERATE IN PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____ COPIA C

RICHIESTA N. ___ INVIATA _____

AUTORE _____

TITOLO _____

RICHIESTA PROVVISORIA _____

data _____

RISPOSTA DEFINITIVA _____

data _____

TITOLO DEL PERIODICO _____	RICHIESTA DI: PRESTITO _____
LUOGO PUBBLICAZIONE _____	FOTOCOPIE:_____
EDITORE _____	MICROFILM:_____
ANNO _____ VOL. _____ PARTE _____	RICHIESTE
	SPECIFICHE:_____
PAGINE _____ ISBN/ISSN _____	
EDIZIONE _____	
FONTI BIBLIOGRAFICHE _____	

	DICHIARAZIONE
_____	Si dichiara che il documento
	è richiesto unicamente a
	scopo di studio
	_____
	SCADENZA DEL PRESTITO _____
INDIRIZZO DELLA BIBLIOTECA	
RICHIEDENTE	ESCLUSO DAL PRESTITO A

		DOMICILIO _____	
		RICHIESTA N._____	
		DATA _____ IL DIRETTORE	
		_____	

Mod. 27

Artt. 53, 55, 56, 60 del Nuovo Regolamento

SCHEDA DELLE OPERE DESIDERATE IN PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____ COPIA C (retro)

PER LE BIBLIOTECHE CHE FANNO CIRCOLARE QUESTA RICHIESTA

DATA	BIBLIOTECA	INTERPELLATA	RISPOSTA

Mod. 28

Artt. 56 del Nuovo Regolamento

PERMESSO DI USCITA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

permesso di uscita

con n. _____ documenti

collocazione _____

L'ADDETTO AL SERVIZIO

_____

data _____

Mod. 29

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEI DOCUMENTI CONCESSI IN PRESTITO

NUMERO PROGRESSIVO	DATA DELLA CONSEGNA	NOME, COGNOME E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO PRESTATO	COLLOCAZIONE

SEGUE

Mod. 29

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO DEI DOCUMENTI CONCESSI IN PRESTITO

NUMERO DEI DOCUMENTI	DATA DELLA RESTITUZIONE

Mod. 30

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO NAZIONALE

RICHIESTE IN ARRIVO – DOCUMENTI CONCESSI IN PRESTITO

N. DI PROTOCOLLO	CITTÀ	ENTE O BIBLIOTECA	RICHIESTA DATA – N.	DATA DI ARRIVO	AUTORE– TITOLO– LUOGO– ANNO

SEGUE

Mod. 30

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO NAZIONALE

RICHIESTE IN ARRIVO - DOCUMENTI CONCESSI IN PRESTITO

ESITO E DATA					
NEGATIVO	POSITIVO		DATA SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE	RIASSICURAZIONE DOCUMENTI DI PREGIO	DATA RESTITUZIONE
motivo	ORIGINALI N. DOCUMENTI	RIPR. TIPO N.			

Mod. 31

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO NAZIONALE

RICHIESTE IN PARTENZA – DOCUMENTI RICEVUTI IN PRESTITO

N. DI PROTOCOLLO	DATA	RICHIEDENTE	AUTORE TITOLO LUOGO ANNO	BIBLIOTECA DESTINATARIA

SEGUE

Mod. 31

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO NAZIONALE

RICHIESTE IN PARTENZA – DOCUMENTI RICEVUTI IN PRESTITO

ESITO E DATA				
NEGATIVO	POSITIVO		RIASSICURAZIONE DOCUMENTI DI PREGIO	DATA RESTITUZIONE E ASSICURAZIONE
motivo	ORIGINALI N. DOCUMENTI	RIPR. TIPO N.		

Mod. 32

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO INTERNAZIONALE

RICHIESTE IN ARRIVO – DOCUMENTI CONCESSI IN PRESTITO

N. DI PROTOCOLLO	CITTÀ (Stato)	ENTE O BIBLIOTECA	RICHIESTA DATA – NUMERO	DATA DI ARRIVO	AUTORE– TITOLO– LUOGO– ANNO

SEGUE

Mod. 32
Art. 60 del Nuovo Regolamento
REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO INTERNAZIONALE
RICHIESTE IN ARRIVO – DOCUMENTI CONCESSI IN PRESTITO

ESITO E DATA			DATA SPEDIZIONE E RACCOMANDATA	ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE	DATA RESTITUZIONE
NEGATIVO motivo	POSITIVO ORIGINALI N. DOCUMENTI	RIPR. TIPO N.			

Mod. 33

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO INTERNAZIONALE

RICHIESTE IN PARTENZA - DOCUMENTI RICEVUTI IN PRESTITO

N. DI PROTOCOLLO	DATA	RICHIEDENTE	AUTORE TITOLO LUOGO ANNO	BIBLIOTECA DESTINATARIA

SEGUE

Mod. 33

Art. 60 del Nuovo Regolamento

REGISTRO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO INTERNAZIONALE

RICHIESTE IN PARTENZA – DOCUMENTI RICEVUTI IN PRESTITO

ESITO E DATA					
			DATA		
NEGATIVO	POSITIVO		RESTITUZIONE		
			E		
motivo	ORIGINALI N. DOCUMENTI	RIPR. TIPO N.	ASSICURAZIONE		

Mod. 34

Art. 60 del Nuovo Regolamento

SCHEDONE DELLE PERSONE CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI PRESTITO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

_____

COGNOME E NOME _____

RESIDENZA _____

DOMICILIO _____

CITTÀ E CAP _____

TELEFONO _____

PROFESSIONE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ _____

DATA DI AMMISSIONE AL PRESTITO _____

DATA DI SCADENZA DELLA TESSERA _____

RINNOVI _____

OPERAZIONI DI PRESTITO

Mod. 35

Art. 60 del Nuovo Regolamento
(parte anteriore)

SCHEDONE DELLE BIBLIOTECHE CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI PRESTITO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI, LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

BIBLIOTECA _____

CITTÀ e STATO _____

DENOMINAZIONE DELLA BIBLIOTECA _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____

DATA DI AMMISSIONE AL PRESTITO _____

DATA SCADENZA _____

RINNOVI _____

ANNOTAZIONI _____

OPERAZIONI DI PRESTITO

Mod. 35

Art. 60 del Nuovo Regolamento
(parte posteriore)

SCHEDONE DELLE BIBLIOTECHE CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI PRESTITO

(da compilarsi a cura della Biblioteca che richiede l'ammissione al prestito con una Biblioteca pubblica statale)

La Biblioteca _____ nel servizio di prestito con le Biblioteche pubbliche statali, dichiara di rispettare le norme del Regolamento che disciplinano il servizio.

In particolare la Biblioteca _____ si impegna a:

- garantire la tutela e la corretta conservazione del materiale ricevuto in prestito;

- rendere disponibile in originale o in una forma di riproduzione

il proprio patrimonio documentario.

A tal fine si forniscono i seguenti dati:

ENTE DI APPARTENENZA _____

DENOMINAZIONE _____

SEDE _____

CITTÀ _____

TELEFONO _____ FAX _____

CARATTERISTICHE DELLA BIBLIOTECA _____

CONSISTENZA DELLE RACCOLTE _____

FONDI PARTICOLARI _____

OSSERVAZIONI _____

DATA DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA _____

FIRMA DEL DIRETTORE E

TIMBRO DELLA BIBLIOTECA

_____

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 25
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.
(BUR n. 50 del 3 maggio 1995)

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'art. 6.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22, legge regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 4

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 17/85 è aggiunto l'articolo 9/bis:

"Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari territoriali. Tali organismi assicurano in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:

a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;

b) programmi di attività finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;

c) programmi di istituzione e potenziamento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento a standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;

d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.
E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi.

Art. 5

1. Il comma 5° dell'articolo 13 della legge regionale numero 17/1985 è così modificato:
"sono soppresse le parole "…nella fase di avviamento".

Art. 6

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 17
Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale.
(BUR n. 29 del 29 aprile 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 9 novembre 1989, n. 2, 26 aprile 1995, n. 25, 2 maggio 2001, n. 7, 21 agosto 2006, n. 7 e 23 dicembre 2011, n. 47)

Art. 1[1]
(Principi generali)

1. La Regione Calabria nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla legge dello Stato assume tra gli obiettivi della programmazione economica e sociale l'istituzione, l'ordinamento e il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale.

2. A questo scopo promuove:

a) la costituzione di un sistema regionale di biblioteche per garantire a tutti i cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i vari mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza;

b) la tutela, la conservazione, l'incremento e l'aggiornamento delle raccolte librarie, documentaristiche e audiovisuali;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale, secondo piani di studio e di ricerca in armonia con le conquiste della moderna biblioteconomia e del le scienze dell'informazione avvalendosi delle Università e di altri istituti di ricerca;

d) la formazione del catalogo unico regionale di tutto il materiale bibliografico conservato nelle biblioteche pubbliche ed in quelle private riconosciute di particolare interesse.

Art. 2

1. Le biblioteche di Enti locali sono strutture dirette all'informazione e documentazione di tutti i cittadini in tutti i settori della conoscenza.

2. Esse nel rispetto del pluralismo delle idee concorrono all'attuazione effettiva del diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini ed alla loro partecipazione nella determinazione delle scelte economiche e politiche di interesse generale.

3. A tal fine operano per:

a) garantire la conservazione, l'integrità, l'incremento e l'aggiornamento del materiale bibliografico, manoscritto a stampa e audiovisivo;

b) costituire centri di documentazione della storia locale e della realtà economica e sociale del territorio;

[1] La presente legge è divisa in Titoli, ma dall'art. 1 all'art. 7manca l'indicazione dei Titoli I e II.

c) promuovere sistemi bibliografici e informativi anche per i servizi cultura li presenti nell'ambito territoriale;

d) instaurare rapporti con le organizzazioni sociali costituendosi come centri di aggregazione sociale e di promozione di servizi per l'utilizzazione del tempo libero;

e) favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali nonché della realtà contemporanea promuovendo ed organizzando studi e ricerche;

f) organizzare attività di animazione culturale in raccordo con ogni altra istituzione culturale locale;

g) attuare forme di collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con altri istituti culturali per favori re l'educazione alla lettura ed alla ricerca. E a tal uopo istituiscono sezioni specializzate per l'utenza prescolare e scolare, nell'ambito delle biblioteche stesse.

Art. 3

1. Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi conservato, ordinato e catalogato di concerto con la Sovrintendenza archivistica regionale e collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale, che, a tal fine, deve essere dotata di personale specializzato per favorire la sua migliore conservazione e la sua più ampia conoscenza e diffusione.

2. La Regione, di concerto con la competente Sovrintendenza, avvalendosi della collaborazione dell'Università della Calabria istituisce annualmente 5 borse di studio per studenti iscritti nelle sedi Universitarie regionali al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico esistente in Calabria.

Art. 4
(Competenze degli Enti locali)

1. Gli Enti Locali, in rapporto con quanto stabilito dall'art.2 della presente legge, provvedono alla istituzione e al funzionamento delle biblioteche.

2. Essi, in vista dell'estensione e gestione dei servizi bibliotecari e archivistici possono associarsi fra loro per la creazione di sistemi bibliotecari, di norma coincidenti con il territorio del le Unità Sanitarie Locali.

3. La biblioteche degli Enti Locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario in loro dotazione.

4. I Comuni devono fornire alle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione inviano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche presso cui svolgono le loro funzioni i centri di sistemi.

5. Gli Enti locali sono tenuti a prevede re nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti di spesa per il funzionamento e lo sviluppo delle loro biblioteche e per il trattamento economico del personale addetto.

Art. 5

1. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della biblioteca sono affidati al Comitato di gestione della biblioteca, nominato dall'Ente locale.

2. Del Comitato di gestione della biblioteca, di cui sono componenti di diritto il Sindaco o un suo delegato e il responsabile della biblioteca, fanno parte due rappresentanti del Consiglio comunale eletti garantendo la rappresentanza della minoranza e, designati dai rispettivi organismi, i rappresentanti degli organi collegiali scolastici, delle associazioni e istituzioni culturali, dei consigli circoscrizionali.

3. Gli Enti locali, per garantire l'attuazione delle finalità di cui all'art 2, adottano, acquisito il parere del servizio della Regione competente in maternità di biblioteche, regolamenti per quanto attiene all'organizzazione, al funzionamento, alle attività, al personale, ai servizi della biblioteca.

4. Il regolamento della biblioteca determina il numero dei componenti, le modalità di nomina, le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato di gestione delle biblioteche.

5. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre di ogni anno presenta la relazione sull'attività svolta e formula all'Ente locale una proposta di programma triennale con articolazione annuale di servizi da attuare allungandovi la previsione di spesa. Tale proposta cura l'attuazione del programma adottato dal Consiglio comunale, determinando gli orari di funzionamento della biblioteca in rapporto alle esigenze degli utenti.

6. L'attività della biblioteca deve essere coordinata con i programmi del sistema nel cui territorio rientra.

Art. 6

1. La biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario nella misura idonea a garantire la migliore realizzazione dei servizi.

2. Il direttore responsabile della biblioteca presiede al buon funzionamento della stessa, ne predispone i programmi o ne organizza l'attuazione, provvede agli acquisti sulla base della decisione del Comitato di gestione, assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.

3. L'ordinamento del personale tecnico, addetto alla biblioteca deve essere previsto nel regolamento dell'organico del l'Ente locale.

4. Ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assi stente di biblioteca può partecipare chi è in possesso rispettivamente del diploma di laurea in discipline umanistiche o che, comunque, nel proprio corso di studio abbia sostenuto esami di biblioteconomia o paleografia, e del diploma di scuola secondaria superiore.

5. I concorsi, per titoli ed esami, oltre l'accertamento di carattere cultura le generale, dovranno valutare la preparazione e le attitudini professionali dei concorrenti attraverso prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e prove orali sull'analisi dei bisogni culturali del territorio e sulle scienze dell'informazione.

6. Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico e del servizio prestato, anche per incarico provvisorio, presso i centri di lettura e gli altri uffici e servizi di cui al II comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616.

7. Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari ed assistenti di biblioteca deve far parte un funzionario del servizio regionale competente in materia di biblioteche.

8. La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata a bibliotecari.

Art. 7

1. La biblioteche di Enti locali della Regione sono tenute ad ordinare il loro materiale bibliografico in modo uniforme secondo le regole italiane di Catalogazione e le indicazioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ed in conformità con le indicazioni date dal Servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa.

TITOLO III
SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 8

1. Al fine di favorire la realizzazione di un servizio per la pubblica lettura adeguato alle esigenze di tutti i cittadini, la Regione indica come ambiti territoriali ottimali dei sistemi intercomunali di biblioteche, le delimitazioni territoriali articolate in armonia con le Unità Sanitarie Locali.

2. I Comuni aderiscono al sistema bibliotecario sulla base di apposita convenzione.

3. La Giunta regionale, su conforme pare re della Commissione consiliare competente procede al loro riconoscimento.

Art. 9

1. Il sistema bibliotecario territoriale è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecario ed archivistiche dei Comuni consociati.

2. Esso è costituito da una biblioteca centro sistema che provvede all'acquisizione ed alla catalogazione del materiale, alla sua distribuzione alla biblioteche collegate e periferiche, alla compilazione del catalogo unico delle biblioteche del sistema, comprese le scolastiche, alla costituzione e organizzazione dei servizi specializzati, alla compilazione del bollettino bibliografico, al coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario, all'assistenza tecnica alle biblioteche alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sui servizi e sull'utenza

3. I centri sistema curano l'acquisizione di dati ed informazioni, effettuano rilevazioni periodiche, analisi e ricerche sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza.

4. La Regione favorisce e coordina la costituzione, nei centri sistema, di sezioni specializzate che documentino particolari tradizioni o specifici settori del sapere legati al territorio interessato.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi numero 3 e 4 possono essere stipulate apposite convenzioni con le Università, presenti nella regione, sia per l'individuazione delle metodologie di ricerca che per l'impiego di nuove tecnologie e per la diffusione delle elaborazioni prodotte.

6. Ogni sistema promuove l'integrazione tra le biblioteche in ordine al prestito librario e favorisce la raccolta e la conservazione di libri e documenti antichi rari e di pregio.

7. Ogni sistema bibliotecario territoriale è retto da un Consiglio di gestione formato dai Presidenti dei Comitati di gestione delle biblioteche aderenti o da un loro delegato purché componente del Comitato di gestione delle biblioteche.

8. Il Consiglio del sistema bibliotecario territoriale promuove e coordina le attività del Centro del sistema e delle biblioteche collegate nel rispetto delle singole autonomie e d'intesa con il direttore del Centro del sistema per gli aspetti tecnici e funzionali dei diversi servizi.

Art. 9 Bis [2]

1. Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali.

2. Tali organismi assicurano in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:

a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;

b) programmi di attività finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;

c) programmi di istituzione e potenzia mento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;

d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85.Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.

3. E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi.

TITOLO IV
COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 10

[2] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 25.

1. La Regione adotta provvedimenti per:

a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale *prevedendo anche sistemi multimediali interattivi;*[3]

b) il riconoscimento legale e l'attribuzione di mezzi finanziari ai sistemi di biblioteche di Enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità la tutela e la valorizzazione del materiale raccolto nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;

d) sperimentare nelle biblioteche nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e di aggregazione sociale;

e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio;

f) l'incremento, anche qualitativo, del la raccolta delle biblioteche, compreso il materiale audiovisivo, nonché la riproduzione fotografica di manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

g) il coordinamento delle attività delle biblioteche;

h) la preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici, la costituzione di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti nella Regione;

i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle biblioteche;

l) la promozione di iniziative scientifiche e culturali nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari in collaborazione con istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale;

m) la istituzione, la formazione, l'incremento di una microfilmoteca regionale di giornali e manoscritti;

n) l'istituzione ed il funzionamento, in collegamento con i competenti servizi dello Stato, di un laboratorio regionale per la conservazione ed il restauro del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche di Enti lo cali o di interesse locale nei limiti di cui all'articolo 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;

o) la promozione di iniziative idonee a favorire la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, artistico e di costume delle comunità locali ed in particolare delle comunità albanesi, grecaniche ed occitane.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 bis, comma 9, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

Art. 11

1. La Giunta regionale esercita le funzioni previste dagli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14.1.1972 e provvede ai compiti di cui al precedente art.10 mediante l'istituzione di un servizio per i beni librari e la promozione culturale ed educativa attuando i criteri previsti dalla legge regionale del 26 maggio 1979, n.8.

2. Attraverso tale servizio si provvede inoltre all'adempimento delle seguenti funzioni:

a) promozione e coordinamento delle nuove forme di organizzazione del servizio biblioteconomico regionale;

b) interventi in materia di edilizia bibliotecaria, di automazione e meccanizzazione dei servizi;

c) consulenza e assistenza tecnica agli operatori di biblioteche, coordinamento delle attività delle biblioteche in ordine alla formazione di indici, cataloghi e altri strumenti di informazione bibliografica;

d) interventi nei settori della prevenzione e del restauro, dell'esproprio, del mercato antiquario, sempre entro i limiti previsti dall'art. 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;

e) coordinamento delle iniziative di formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi delle biblioteche

f) formazione e incremento di una speciale raccolta in materia di bibliografia e biblioteconomia, e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche;

g) formazione e incremento di una speciale raccolta destinata all'editoria regionale con particolare riferimento alle opere di autori calabresi riguardanti la Calabria;

h) assolvimento dei compiti propri del terminale di accesso e di immissione di dati e documenti bibliografici del Servizio Bibliografico Nazionale (SBN), attivando e sviluppando le normative e le metodologie attinenti al servizio secondo le indicazioni degli organi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed in particolare dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

3. Alla costituzione del servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su parere conforme della Commissione competente del Consiglio regionale, che assegna il personale dipendente sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 formando una unità organica di personale composto da un dirigente di settore, quattro funzionari, sei collaboratori.

Art. 12

1. È istituito presso l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche, i musei e gli archivi di interesse locale.

2. Il Comitato, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento o suo delegato, è composto:

a) dal rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione Regionale Biblioteche;

b) dal rappresentante della Sovrintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria;

c) dal rappresentante della Sovrintendenza Archeologica della Calabria;

d) dal rappresentante della Sovrintendenza Archivistica della Calabria;

e) da due esperti di museologia e biblioteconomia nominati dalla Giunta regionale.

2 bis. Ai componenti il Comitato tecnico scientifico è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per i funzionari regionali ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.[4]

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 si sostituisce altresì alla Commissione Consultiva Scientifica di cui all'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 31, che si intende abrogato.[5]

Art. 13

1. Le province, sulla base delle richieste dei Comuni, formulano proposte alla Regione in ordine all'istituzione di nuove biblioteche, ed al potenziamento di quelle esistenti, promuovono la creazione dei sistemi bibliotecari e favoriscono il loro coordinamento.

2. La Regione, d'intesa con le singole Amministrazioni provinciali, promuove l'istituzione di Centri biblioteconomici provinciali per il coordinamento territoriale dei compiti propri del Servizio per i beni librari.

3. I Centri biblioteconomici provinciali provvedono al coordinamento delle seguenti materie:

a) consulenza alle biblioteche di Enti locali per la formulazione di piani relativi all'edilizia bibliotecaria, alla formazione e gestione delle raccolte librarie, documentaristiche ed audiovisuali;

b) coordinamento degli interventi nei settori del restauro dei beni librari;

c) coordinamento delle iniziative di aggiornamento professionale degli addetti al lavoro biblioteconomico dipendenti degli Enti locali;

d) coordinamento delle informazioni sul le attività culturali, sui dati bibliografici e biblioteconomici delle singole biblioteche degli Enti locali per la redazione di un Bollettino bibliografico provinciale che informi compiutamente sulle attività che si svolgono sul territorio.

[4] comma aggiunto dall'art. 20, comma 6, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7
[5] articolo così sostituito dall'art. 8 bis, comma 2, della L.R. 26 marzo 2001, n. 7

4. I Centri Bibliotecari provinciali saranno dotati di sedi, strumenti e mezzi a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali.

5. Il personale nella fase di avviamento può essere destinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, individuandolo nell'organico regionale, in misura non superiore a 4 unità per provincia, e posto alle dipendenze funzionali delle Amministrazioni provinciali stesse.

6. Per il miglioramento della preparazione professionale di tale personale l'Assessorato alla P.I., d'intesa con l'Università della Calabria, sentita la Commissione consiliare competente, organizza un corso di aggiornamento della durata di 3 mesi.

Art. 14

1. La Regione attribuisce propri contributi per assicurare il funzionamento ed il potenziamento delle biblioteche degli EE.LL., dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati ad EE.LL

2. Al tal fine predispone, in conformità agli obiettivi della programmazione economica e sociale, una programmazione triennale degli interventi e formula piani annuali di attuazione diretti al superamento di situazioni di carenze e squilibrio dei servizi bibliotecari nel territorio.

3. Per ottenere tali contributi i Comuni e i legali rappresentanti delle biblioteche di interesse locale debbono far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno le loro proposte, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, alla Provincia nel cui territorio sono comprese.

4. Ciascuna Provincia, sulla base della richiesta ricevuta, indica l'ordine del la priorità, tenendo conto della popolazione residente in ogni Comune, di quella scolastica nonché della carenza di istituzioni culturali.

5. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della consulta di cui all'art.15 della presente legge, predispone il programma triennale ed i piani annuali di attuazione entro il 15 dicembre di ogni anno sottoponendoli al parere vincolante della commissione consiliare competente, la quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta della Giunta regionale. Ove entro tale termine la commissione non provveda, il parere si intende favorevolmente acquisito.[6]

6. Il piano determina in armonia con le disposizioni della presente legge, le linee di politica culturale cui le biblioteche e i sistemi bibliotecari devono far riferimento nella programmazione delle loro attività, esso inoltre stabilisce il riconoscimento dei sistemi costituitisi entro il termine di cui al precedente terzo comma, i criteri e i parametri per l'ammissione delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale al finanziamento regionale, i criteri per il riparto dei contributi regionali ai sistemi bibliotecari.

7. Le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi dei centri dei sistemi bibliotecari sono sostenute per intero dalla Regione.

8. Per le spese ritenute ammissibili per acquisto di materiali e di attrezzature il contributo regionale è concesso ai Comuni nella misura dell'80 per cento.

[6] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 9 novembre 1989, n. 2

Art. 15

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale, sentita la Consulta per i beni e le attività culturali, [7] sono dichiarate di interesse locale biblioteche non di proprietà di Enti locali.

2. Tale qualità è riconosciuta alle biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che operino almeno da 10 anni per conseguire le finalità di cui alla presente legge e che dispongono di una adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

3. Le biblioteche di interesse locale sono tenute al prestito librario nell'ambito del sistema nel cui territorio ricadono o di altri sistemi che ne fanno richiesta.

4. Il Piano annuale per la determinazione dei contributi ai sistemi ed alle biblioteche di Enti locali indica le biblioteche di interesse locale destinatarie di contributi regionali.

Art. 16

1. Contributi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, possono essere concessi nella misura massima dell'80% per spese di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione delle sedi delle biblioteche di Enti locali.

2. Le richieste devono essere corredate da una relazione tecnico-illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della struttura nel caso di nuova costruzione, del tipo di lavori da e seguire nel caso di ampliamento o di ristrutturazione di locali già esistenti i contributi per le ristrutturazioni possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

3. Nel caso di concessione del contributo l'Ente locale beneficiario è tenuto a presentare entro 3 mesi la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo dei lavori;

b)deliberazione dell'organismo competente riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione.

4. Il contributo verrà liquidato, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione della regolare esecuzione, anche a stadi di avanzamento, dei lavori.

Art. 17

1. È istituita presso l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali la Consulta regionale per i Beni Culturali.

2. La Consulta, presieduta dall'Assessore regionale ai Beni Culturali o suo delegato, è composta:

[7] **L'art. 22, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole: «sentita la Consulta per i beni e le attività culturali.».**

a) da un rappresentante del MURST;

b) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

c) dal Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

d) dal Presidente del Comitato regionale dei Rettori calabresi o suo delegato;

e) dal Dirigente del Settore dei Beni Culturali o dirigente suo delegato;

f) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 ottobre 1998, n. 368, o suo delegato;

g) dal rappresentante dell'Associazione regionale delle Biblioteche;

h) dal rappresentante della Conferenza Episcopale Calabra;

i) da un rappresentante delle forze imprenditoriali locali impegnato nei settori dei Beni Culturali e delle attività culturali del CNEL;

l) da due esperti di comprovata competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.[8]

Art. 18

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario.

2. La Consulta può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.

3. Ai membri della Consulta aventi diritto è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per le funzioni regionali *e di un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*[9]

4. La Consulta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

5. La Consulta regionale per i beni e le attività culturali ha funzioni consultive e di proposta per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale del l'attività di cui alla presente legge, in particolare essa formula proposte:

a) per gli interventi urgenti da attua re ai fini del consolidamento e restauro dei beni culturali in forte stato di degrado;

[8] articolo così sostituito dall'art. 8 bis, comma 3, della L.R. 26 marzo 2001, n. 7

[9] comma così modificato dall'art. 20, comma 6 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

b) per la predisposizione di piani poliennali nel campo dei beni culturali;

c) per la redazione dei piani regionali di attuazione di progetti e programmi dello Stato nel settore dei beni culturali. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sempre che siano stati designati almeno i due terzi dei componenti, salvo le successive integrazioni.

6. I membri della Consulta rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 19

1. La Giunta regionale è tenuta a presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata, sulla attuazione degli interventi di cui alla presente legge per un approfondito esame dei risultati conseguiti.

Art. 20

1. Nel Comitato regionale per i beni culturali di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 almeno uno dei rappresentanti della Regione deve avere alta qualificazione professionale in materia di biblioteche.

Art. 21

1. La Regione Calabria promuove attività di studio e di ricerca sulle culture locali e la civiltà della Calabria.

2. A tal fine favorisce la costituzione presso centri-sistema biblioteca di una apposita sezione specializzata di documentazione sulla storia regionale.

3. Inoltre provvede all'acquisto, presso case editrici con sede nel territorio regionale, di copie di opere rispondenti alle finalità suindicate e le attribuisce alle biblioteche degli Enti locali.

4. Di concerto con il Ministero degli Esteri nelle località ove più alta è la presenza di lavoratori calabresi emigrati, la Regione sostiene le iniziative delle associazioni più rappresentative degli emigrati volte alla costituzione di servizi di pubblica lettura.

5. Le domande degli editori e degli autori interessati all'inclusione nel piano di acquisto devono pervenire all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno corredate da sei copie per ciascuna delle opere.

6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche per i periodici pubblicati nella regione.

7. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 17 delibera l'acquisto delle opere.

Art. 22

1. I sistemi bibliotecari, di cui all'art 8, devono essere realizzati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima fase d'attuazione, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali, il personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1979 n.8, è, a domanda, assegnato ai centri-sistema per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 9 della presente legge, fermo restando la sua appartenenza al ruolo regionale.

3. A ciascun centro-sistema non potrà essere assegnato un organico superiore a cinque unità.

4. L'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1979 n. 8 è abrogato.

5. Nella pianta organica del personale di ogni sistema bibliotecario devono prevedersi almeno due addetti con la qualifica funzionale di funzionario.

Art. 23

1. I beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi.

2. I Comuni provvederanno ad integrare nelle strutture previste agli artt. 4 e 8 della presente legge i servizi trasferiti.

Art. 24

1. La Regione partecipa al Servizio bibliotecario nazionale, a tal fine assume, di concerto con le altre Regioni le necessarie iniziative.

TITOLO V

Art. 25
(Norme transitorie)

1. Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche alle norme della presente legge entro due anni dal l'entrata in vigore della stessa.

Art. 26 [10]

Art. 27 [4]

[10] articoli omessi , riguardano rispettivamente l'impegno finanziario e l'urgenza della legge
[4]

▶ Legge regionale n. 11 del 01 agosto 2018 (Versione vigente)

Disposizioni coordinate in materia di cultura.

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.

PRINCIPI, FINALITÀ, OBIETTIVI, FUNZIONI

Art. 1.

(Principi)

1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo Statuto regionale , nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:

a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;

b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;

c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura;

d) la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio

linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero;[1]

e) la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;

f) la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;

g) la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative;

h) il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;

i) il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati;

l) il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza;

m) la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali;

n) il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.

2. La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di:

a) potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;

b) concorrere al benessere individuale e collettivo;

c) contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione;

d) concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte.

3. La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.

Art. 3.

(Obiettivi)

1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio;

b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali;

c) l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili;

d) la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione;

e) il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti operatori, in particolare giovani, per l'avvio di progetti innovativi sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di gestione;

f) l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita dei soggetti operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di standard di qualità e di sistemi di accreditamento.

Art. 4.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

2. La Regione in particolare:

a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6;

b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;

c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale;

d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive;

e) promuove l'applicazione di standard di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza;

f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.

Art. 5.

(Sistema delle autonomie territoriali)

1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "), della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").

Capo II.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 6.

(Programma triennale della cultura)

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali.

2. Il Programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. Il Programma triennale è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.

4. Il Programma triennale contiene:

a) una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;

b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;

c) le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46;

d) i criteri generali di valutazione di attività e iniziative;

e) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso.

5. Il Programma triennale è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il Programma resta comunque in vigore sino all'approvazione del documento relativo al nuovo triennio.

Art. 7.

(Strumenti di intervento)

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:

a) programmazione e realizzazione diretta;

b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:

1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;

2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;

3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura;

4) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;

c) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.

3. Gli strumenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività e iniziative.

4. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni:

a) individua le modalità per la gestione degli interventi di cui al titolo II;

b) individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;

c) individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;

d) individua gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.

Art. 8.

(Partecipazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità operative, nonché di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

(Soggetti destinatari degli interventi)

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati;

b) pubbliche amministrazioni;

c) istituzioni culturali e formative;

d) enti e istituzioni religiose;

e) associazioni e fondazioni pubbliche e private;

f) altri enti che operano senza fine di lucro;

g) piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte.

2. Il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, individua, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.

Art. 10.

(Sistemi informativi della cultura)

1. La Regione:

a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

b) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard e regole comuni;

c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.

Titolo II.[2]

BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, LIBRO E LETTURA, ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO, PATRIMONIO LINGUISTICO E DIALETTALE

Capo I.

BENI CULTURALI

Art. 11.

(Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)

1. La Regione:

a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;

b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.

2. La Regione valorizza inoltre:

a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;

b) i siti minerari ed estrattivi dismessi;

c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre regioni, enti pubblici locali e

nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Art. 12.

(Valorizzazione della Sacra di San Michele)

1. La Regione:

a) riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piemonte per l'eccezionalità della sua storia secolare e della sua testimonianza spirituale, artistica e culturale che ne fanno, unitamente alla spettacolarità della sua collocazione, sintesi e vessillo del patrimonio culturale regionale;

b) promuove la conoscenza e la valorizzazione della Sacra di San Michele con iniziative proprie e con il sostegno di iniziative qualificate assunte da parte di altri soggetti, anche privati;

c) favorisce azioni volte al recupero ed al mantenimento delle strutture dell'edificio nonché alla realizzazione delle iniziative culturali che ne fanno centro di scambio ed integrazione delle culture regionali d'Europa, della spiritualità, della pace.

Art. 13.

(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.

2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale, così come indicato all'articolo 2, comma 2, lettera c).

3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:

a) tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

b) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

c) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;

d) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.

4. La Regione promuove inoltre la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO.

Art. 14.

(Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale)

1. La Regione:

a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese;

b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale piemontese secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.

Art. 15.

(Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)

1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del d.lgs. 42/2004 , di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita Rete regionale.

Capo II.

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Art. 16.

(Musei)

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione, adottata dall'International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza Generale del 2007 in Vienna.

2. Le attività fondamentali del museo sono:

a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;

e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.

Art. 17.

(Funzioni della Regione in materia di musei)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale del Piemonte la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Piemonte tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico e l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale dei diversi gruppi di utenti;

b) promuovere azioni e collaborazioni al fine di favorire la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei, garantendone la tutela, la conservazione e la sicurezza;

c) promuovere e sostenere la crescita e l'aggiornamento professionale del personale dei musei, anche attraverso progetti di scambio e di studio e partnership con soggetti, enti e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale;

d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;

e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei e il loro contributo alla conoscenza e alla catalogazione dei beni diffusi sul territorio;

f) favorire azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, siano esse culturali o di valorizzazione del territorio, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali;

g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;

h) garantire la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti;

i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;

l) promuovere e sostenere interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare musei; nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;

m) promuovere e salvaguardare il patrimonio culturale custodito nei musei;

n) favorire il progressivo incremento dei beni culturali posseduti dai musei;

o) promuovere attività di studio e di ricerca, favorendone l'attivazione di progetti di scambio con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

2. La Regione collabora, per quanto di competenza, alla creazione del Sistema museale nazionale, tenendo conto del sistema di standard di qualità nei musei piemontesi elaborati a livello regionale in conformità alla normativa statale, in particolare al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei) e al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

Art. 18.

(Sistemi museali)

1. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.
2. I sistemi museali possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia o che comunque operano per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca, condividendo una comune tematica.
3. I sistemi museali sono costituiti con apposita convenzione, che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19.

(Programmi UNESCO)

1. La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla creatività ed alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future.
2. La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di Biosfera MaB e Global Geopark, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO.
3. La Regione, anche mediante l'espressione di indirizzi e linee strategiche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce il coordinamento e l'integrazione di progettualità e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. A tal fine adotta la programmazione delle azioni nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6.
4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e per il coordinamento dei soggetti di cui al comma 2, l'amministrazione regionale opera attraverso il Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO, al fine di promuovere la visione integrata delle realtà UNESCO in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte per lo sviluppo delle azioni regionali nella materia di cui al presente articolo.
5. Per le candidature a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio, la Regione svolge una funzione di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidanti anche attraverso il Tavolo di lavoro di cui al comma 4.

Art. 20.

(Itinerari culturali)

1. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 21.

(Biblioteche)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.

2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per:

a) garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza;

b) garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet;

c) contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza;

d) stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio;

e) promuovere la lettura in collaborazione coi diversi soggetti della filiera del libro;

f) provvedere all'acquisizione, alla catalogazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito;

g) favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario;

h) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;

i) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

l) organizzare spazi e attività adeguate a creare occasioni di incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale;

m) garantire l'accessibilità alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive, dotandosi degli strumenti e delle tecnologie adeguate;

n) affidare la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca, anche in forma associata e coordinata, a personale bibliotecario qualificato.

3. La Regione in particolare:

a) cura l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione bibliotecaria regionale al fine di garantire alla cittadinanza la più ampia e diffusa offerta e accesso alle risorse bibliografiche, documentali ed informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale;

b) promuove e sostiene lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche, incentivando forme di organizzazione e gestione dei servizi che ne favoriscono la fruizione da parte della cittadinanza;

c) promuove e sostiene l'acquisizione e il progressivo incremento del materiale librario e documentale delle singole biblioteche;

d) promuove e sostiene le attività di digitalizzazione del patrimonio documentale in possesso delle biblioteche, favorendone la valorizzazione e l'accesso;

e) promuove e sostiene le attività delle biblioteche, in merito all'inventariazione e alla catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale ed il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali;

f) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale delle biblioteche;

g) promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;

h) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, su supporto analogico e digitale;

i) programma, coordina e controlla la promozione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e della rete documentale regionale mirata alla conservazione, alla valorizzazione, all'incremento e alla fruizione del patrimonio bibliografico, archivistico, documentale degli enti e degli istituti, al fine di realizzare un servizio integrato che consenta, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza;

l) cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico regionale al fine di favorire la diffusione dell'informazione catalografica e bibliografica;

m) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento delle biblioteche di ente locale;

n) promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.

Art. 22.

(Reti e sistemi bibliotecari)

1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.

2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.

3. In particolare le reti e i sistemi bibliotecari:

a) presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;

b) provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;

c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;

d) provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;

e) curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;

f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica;

g) curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.

4. Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto:

a) la definizione degli standard di servizio delle biblioteche e delle professionalità dei relativi addetti, secondo la loro natura, dimensione, localizzazione e organizzazione, nonché la loro applicabilità anche in caso di esternalizzazione dei servizi;

b) i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e le relative modalità del sostegno economico regionale;

c) le modalità di relazione tra i sistemi bibliotecari, i sistemi archivistici di cui all'articolo 23 e i centri di documentazione di cui all'articolo 24.

Art. 23.

(Archivi e sistemi archivistici)

1. La Regione:

a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone;

b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;

c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;

d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la più ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio piemontese;

e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.

Art. 24.

(Centri di documentazione)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi.

2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalità, siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla società.

3. Al fine di rendere effettivamente fruibili e condivisibili i materiali dei centri di documentazione, mettendoli a disposizione della cittadinanza, di studenti, ricercatrici e ricercatori, anche con modalità e tecnologie digitali innovative, e favorirne la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la Regione ne promuove l'adesione o la collaborazione con la rete documentale regionale, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.

4. La Regione promuove altresì la costituzione e il mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale ed alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli istituti storici della Resistenza del Piemonte regolati dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino).

Art. 25.

(Rete documentale integrata regionale e locale)

1. La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri istituti documentali di titolarità pubblica o

privata e comunque aperti al pubblico, al fine di realizzare un servizio integrato in modo da consentire, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.

Art. 26.

(Istituti culturali)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 7 dello Statuto regionale , sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale.[3]

1 bis. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:[4]

a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;

b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;

c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;

d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

2. (...)[5]

3. (...)[6]

4. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

5. La tabella ha validità triennale.

6. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Capo III.

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Art. 27.

(Promozione del libro e della lettura)

1. La Regione riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.

2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:

a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;

b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;

c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti di pena, gli ospedali, gli istituti per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi;

d) favorisce iniziative in contesti sociali e territoriali particolarmente disagiati;

e) incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai supporti e alle tecnologie digitali;

f) promuove l'espressione della bibliodiversità, attraverso la diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei lettori e delle lettrici dalle librerie e dalle imprese editoriali indipendenti piemontesi;

g) promuove lo sviluppo delle librerie e ne favorisce la diffusione sul territorio piemontese, valorizzandone la qualità e l'eccellenza;

h) favorisce la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera del libro con particolare riferimento alle imprese editoriali e di distribuzione, alle librerie, alla biblioteche, alla scuole e ai soggetti organizzatori di eventi promozionali;

i) riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi deputati alla diffusione della conoscenza e alla promozione del libro e della lettura.

3. Nell'ambito delle funzioni sopra elencate, la Regione:

a) favorisce il sostegno, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura realizzati dagli enti locali, dalle scuole, dagli istituti e dalle associazioni culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro;

b) progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale;

c) favorisce la creazione di tavoli di progetto interistituzionali, aperti anche alle realtà associative e imprenditoriali private;

d) promuove, di concerto con altre realtà locali, l'attivazione di strumenti e progetti intersettoriali finalizzati alla promozione della lettura anche nell'ambito sanitario, dell'istruzione e della coesione sociale;

e) sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, festival letterari di interesse regionali e nazionale come il Salone Internazionale del libro di Torino;

f) provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con il coinvolgimento delle testate giornalistiche, delle radio e delle televisioni locali;

g) concorre allo sviluppo di iniziative ed eventi volti alla diffusione della produzione libraria regionale e della promozione della lettura attraverso la rete dei servizi delle biblioteche di pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra imprese editoriali, autori, autrici e operatori culturali;

h) cura e sostiene, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche della lettura e della produzione editoriale.

Art. 28.

(Imprese editoriali e librerie)

1. La Regione:

a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale, linguistico e dialettale del Piemonte, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi;[7]

b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto continuativo della propria attività la progettazione e l'edizione di libri destinati alla vendita al pubblico;[8]

b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 29.

(Strumenti di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione:

a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;

b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;

c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali piemontesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte direttamente dalle imprese editoriali piemontesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;

e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte.

2. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.

3. La Regione promuove altresì il riconoscimento della qualifica di Libreria di qualità o d'eccellenza.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 28 a favore delle imprese editoriali piemontesi e delle librerie, la Regione:

a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;

b) favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;

c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

d) sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.

5. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 /UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce altresì con proprio provvedimento un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie,

associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano parte le associazioni di rappresentanza per l'editoria e per le librerie.[9]

Capo IV.

ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO

Art. 30.

(Ambiti di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

a) spettacolo dal vivo;
b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
c) arti plastiche e visive;
d) attività di promozione culturale;
e) attività di promozione educativa;
f) (...)[10]

2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.
3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea.
4. Nell'elaborazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.

Art. 31.

(Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;

b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;

c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;

d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;

e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;

g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

h bis) progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.[11]

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali, anche attraverso il sostegno all'acquisto di divise, strumenti e apparecchiature musicali.[12]

3 bis. In ambito teatrale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le associazioni legalmente costituite che eseguono rappresentazioni di teatro tradizionale nelle lingue e nei dialetti del Piemonte, svolte soprattutto a carattere amatoriale, per la loro attività di valorizzazione e promozione della tradizione e del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui al capo IV bis.[13]

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi, e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.[14]

4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.[15]

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Art. 32.

(Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento.

2. Le attività di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera a) vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

3. Le attività di cui al comma 1, lettera a), si svolgono:

a) senza alcuna forma di pubblicità;

b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.

4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza. 5 Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Art. 33.

(Cinema, audiovisivo e multimedialità)

1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale, nonché di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

b) la diffusione di spettacoli cinematografici sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare una costante e qualificata azione di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione per le aree particolarmente svantaggiate nell'ambito del sistema distributivo;

c) la promozione della conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni, delle più recenti tendenze in ambito cinematografico, audiovisivo e multimediale connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie;

d) lo studio e la valorizzazione del patrimonio cinematografico.

2. La Regione riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio piemontese, con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale, creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione.

3. La Regione interviene a sostegno del settore di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi, tramite la Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

4. La Regione riconosce il ruolo della sala cinematografica quale presidio culturale del territorio, fattore di aggregazione sociale, elemento di valorizzazione dei centri urbani, prevedendo forme di sostegno al piccolo e medio esercizio indipendente sulla base di criteri stabiliti dal Programma triennale per la cultura, di cui all'articolo 6, che tengono conto in particolare della collocazione delle sale in territori lontani dai flussi consolidati della distribuzione o in centri storici, della programmazione di cinema di qualità, della capacità dell'esercente di attivare iniziative di fidelizzazione del pubblico.

Art. 34.

(Sedi di attività culturale e di spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante:

a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo;

b) l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.

2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.

Art. 35.

(Arti plastiche e visive)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel divenire dei movimenti e delle scuole, nell'articolazione dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia e del design;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) il sostegno alle attività espositive;

b) il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Piemonte, quale specifico linguaggio della creazione artistica;

c) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Piemonte, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;

d) il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialità degli artisti e delle artiste;

e) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

f) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

Art. 36.

(Attività di promozione culturale)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione culturale:

a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;

b) divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunità piemontese, oppure per quella nazionale e internazionale;

c) promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) la promozione delle attività convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;

b) il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizione ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetudini

locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune località suggestive ed evocative dal punto di vista storico;

c) il sostegno ai carnevali storici di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico locale e a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni età e stato sociale.

3) La Regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali storici di cui al comma 2, lettere b) e c), anche favorendo lo sviluppo di attività di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.

Art. 37.

(Attività di promozione educativa)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa:

a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali;

b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale;

c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione.

c bis) favorire l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale e la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione.[16]

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare;

b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate;

c) perfezionamento musicale post-accademico, consistente in master class, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello rilasciato dagli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica e organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

d) perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente in attività corsuali a carattere avanzato e continuativo organizzate da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

e) educazione delle persone adulte, consistente in cicli di incontri culturali e in laboratori espressivi, manuali e motori, organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma statutariamente finalizzate all'educazione delle persone adulte, nonché da appositi servizi dei comuni.

Capo IV bis.[17]

PATRIMONIO LINGUISTICO E DIALETTALE DEL PIEMONTE

Art. 38.[18]

(Definizione e valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese.

2. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia:

a) le lingue parlate dalle minoranze linguistiche storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica (Walser), di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) il piemontese: insieme di dialetti gallo-italici specifici della maggior parte del territorio regionale, diffuso, in una situazione di dilalìa, anche presso le minoranze linguistiche di cui alla lettera a);

c) il lombardo: insieme di dialetti gallo-italici specifici delle aree orientali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte di cui all'articolo 38 ter;

d) il ligure: insieme di dialetti italo-romanzi specifici delle aree meridionali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38 ter.

3. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte incentivandone la conoscenza e l'uso. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto , nonché di quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, firmata dall'Italia il 27 giugno 2000 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995).

Art. 38 bis.[19]

(Ambiti di intervento)

1. Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza:

a) interventi diretti: azioni assunte di diretta iniziativa della Regione;

b) interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

2. Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono individuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo:

a) ai beni culturali di cui al Capo I del presente Titolo;

b) agli istituti e luoghi della cultura di cui al Capo II del presente Titolo;

c) alla promozione del libro e della lettura di cui al Capo III del presente Titolo;

d) alle attività culturali e di spettacolo di cui al Capo IV del presente Titolo.

3. La Regione interviene, inoltre, indirettamente a sostegno di iniziative finalizzate al recupero e all'utilizzo dei toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo, in particolare mediante il sostegno allo svolgimento di ricerche su toponomastica e odonomastica locali, anche diacroniche, finalizzate alla divulgazione al pubblico innanzitutto mediante installazione di apposita cartellonistica o segnaletica turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale, che utilizza toponimi e odonimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo.
4. La Regione sostiene, mediante gli interventi diretti e indiretti di cui al comma 1, lettere a) e b), iniziative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale, sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte in particolare attraverso:

a) corsi per la popolazione tenuti da insegnanti che posseggono un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale, sia scritta;

b) pubblicazione di apposito materiale didattico che, ai fini di una maggiore fruibilità, tiene conto delle diverse varietà linguistiche e dialettali;

c) servizi di aiuto alla trascrizione nelle grafie standard di cui all'articolo 38 quater.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 482/1999 , la Regione promuove la stipula con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di una convenzione che consente e regola, nel rispetto dell'autonomia scolastica, lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche extracurriculari e facoltative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, tenute da personale docente che possiede un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale sia scritta, verificata sulla base di criteri definiti nella convenzione stessa. Tali attività sono svolte nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
6. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 482/1999 , la Regione promuove, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, la ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte e la pubblicazione dei relativi dati e documenti, anche in formato digitale, nonché le attività culturali e formative a sostegno delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, anche attraverso l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea.
7. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 della legge 482/1999 , la Regione sostiene, mediante interventi indiretti di cui al comma 1, lettera b), iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, assunte dalla stampa di informazione periodica locale, come individuata dagli articoli 9 e 9 bis della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale), nonché dalle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, come individuate dall' articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).
8. La Regione sostiene forme di collaborazione e scambi culturali con:

a) le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all'estero, al fine di mantenere vive in esse la conoscenza e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38; comma 2;

b) altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2.

Art. 38 ter.[20]

(Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.
2. La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;
b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio stesso, di cui uno espressione delle minoranze;
c) sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa, previo parere della commissione consiliare competente, di cui una indicata dalle associazione degli enti locali piemontesi e precisamente: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), le Autonomie locali italiane -Lega delle autonomie locali (Ali) e l'Unione province italiane (Upi).
3. Possono far parte della Consulta di cui al comma 1, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università degli studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte orientale.
4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.
5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
6. I componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 38 quater.[21]

(Impiego delle grafie standard)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, ovvero per favorire la fruibilità e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte nella comunicazione contemporanea, la Regione, nel realizzare gli interventi di cui all'articolo 38 bis, favorisce iniziative che, nell'utilizzo del patrimonio nella forma scritta, impiegano esclusivamente grafie standard.
2. Per grafie standard si intendono sistemi di trascrizione armonizzati di uso consolidato e coerenti con la tradizione letteraria di ciascuna minoranza linguistica di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), nonché di ciascun insieme di dialetti di cui all'articolo 38, comma 2, lettere b) c) e d), impiegabili con successo anche per le varietà diatopiche.
3. Ai soli fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 38 ter, definisce l'elenco delle grafie standard.

Titolo III.

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I.

DISPOSIZIONI DI RINVIO, MODIFICATIVE, VALUTATIVE E TRANSITORIE

Art. 39.

(Disposizioni di rinvio)

1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte);

b) società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso);

c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);

d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di Liberazione in Piemonte).

2. I contributi ottenuti sulla base delle normative di riferimento degli ambiti di cui al precedente comma non sono cumulabili con i contributi derivanti dalla ripartizione del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.

Art. 40.

(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18)

1. Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: "

> Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale

".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , dopo le parole "

> della piccola imprenditoria editoriale

" sono aggiunte le seguenti: "

> dell'informazione periodica locale

".

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , le parole "

> e linguistico

" sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 18/2008 , dopo le parole "

> forme associative degli editori piemontesi

" sono aggiunte le seguenti: "

> dell'informazione periodica locale

".

5. La rubrica dell' articolo 8 della l.r. n. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

> Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale

".

6. La rubrica del Capo IV della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

> Disposizioni in materia di informazione periodica locale

".

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2008 , le parole "

> del settore dell'editoria libraria e

" sono soppresse.

8. La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

> Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale

".

9. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente: "

> **1.** La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge

".

10. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente: "

> **2.** La Commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'articolo 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale

".

11. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è abrogata.

12. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente: "

> **d)** fino a tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati

".

13. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2008 le parole "

> nel rispetto del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998

" sono sostituite dalle seguenti: "

> nel rispetto del Regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407

".

14. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 18/2008 , le parole "

> di cui ai commi 2 e 3

" sono sostituite dalle seguenti: "

> di cui al comma 3

".

Art. 41.

(Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15)

1. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e

pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) è sostituito dal seguente: "

> Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione

".

Art. 42.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, le risorse stanziate e i soggetti coinvolti;

b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;

c) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.

3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.

4. Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 43.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le disposizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), f), g), h), m), restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

3. Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
4. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

Art. 44.

(Notifica all'Unione europea)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Capo II.

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 45.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

b) legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale);

c) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 (Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino);

d) legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

e) legge regionale 11 novembre 1981, n. 47 (Modifica all' articolo 25 della legge regionale 19-12-1978, n. 78 , per lo sviluppo delle strutture culturali locali);

f) legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo);

g) legge regionale 18 aprile 1985, n. 36 (Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea);

h) legge regionale 11 giugno 1986, n. 23 (Modifica dell' art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 , in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali);

i) legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 (Modifiche alla L.R. 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");

l) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);

m) legge regionale 23 agosto 1989, n. 51 (Modifica alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 45);

n) legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte);

o) legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce);
p) legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte);
q) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 68 (Valorizzazione della Sacra di San Michele "monumento simbolo" del Piemonte);
r) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 : "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazione, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte");
s) legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);
t) legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale);
u) legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate);
v) legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni);
z) legge regionale 24 marzo 2000, n. 32 (Intervento della Regione a favore della Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo);
aa) legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi a sostegno delle attività musicali);
bb) legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada);
cc) legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazione, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte");
dd) legge regionale 4 aprile 2007, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada");
ee) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale);
ff) legge regionale 3 dicembre 2008, n. 33 (Valorizzazione dei quadranti solari);
gg) articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
hh) legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte);
ii) legge regionale 7 aprile 2009, n. 12 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale);
ll) articolo 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
mm) legge regionale 29 aprile 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 "Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte");
nn) articolo 21 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
oo) articolo 17 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014);
pp) articoli 57, 59, 60, 62, 63 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
qq) articoli 44, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
rr) legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 (Nuove disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge

regionale 3 settembre 1984, n. 49 "Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale");

ss) articoli 4 e 5 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ");

tt) legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte").

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì abrogati:

a) regolamento 11 novembre 1982, n. 5 (Regolamento della Consulta Regionale per i beni e le attività culturali. L.R. 28-8-1978, n. 58 , art. 2);

b) regolamento 6 agosto 1998, n. 1 (Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio);

c) regolamento 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali);

d) regolamento 05 marzo 2001, n. 3/R (Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R "Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari");

e) regolamento 17 febbraio 2003, n. 4/R (Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49);

f) regolamento 20 giugno 2005, n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68);

g) regolamento 26 marzo 2007, n. 4/R (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");

h) regolamento 14 aprile 2008, n. 4/R (Sostituzione del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");

i) regolamento 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali");

l) regolamento 15 febbraio 2010, n. 5/R (Modifiche all' articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 ");

m) regolamento 7 ottobre 2010, n. 16/R (Sostituzione dell' articolo 10 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 ");

n) (...)[22]

Capo III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 46.

(Fondo per la cultura)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il Fondo per la cultura articolato in:

a) Fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;

b) Fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria; il Fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6. La Giunta regionale può aggiornare annualmente con deliberazione la destinazione delle risorse del Fondo.

3. Il Fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del Fondo sono allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa.

4. La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.

5. Le risorse regionali destinate ad alimentare il Fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 47.

6. Al prelievo delle somme dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 47.

(Norma finanziaria)

1. Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dei beni e delle attività culturali nonché alla partecipazione della Regione alle attività degli enti partecipati, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), quantificate in euro 36.887.015,00 per il 2019 e in euro 30.716.740,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

2. Per le spese in conto capitale relative agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), quantificate in euro 350.000,00 per il 2019 e in euro 650.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate

nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

Art. 48.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

Note:

[1] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2022.

[2] Nel Titolo II dopo le parole "di spettacolo" sono state aggiunte le parole ", patrimonio linguistico e dialettale" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2022.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "di cui al comma 2" sono state sostituite dalle parole "degli istituti culturali di rilievo regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 33 del 2023.

[4] Il comma 1 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 33 del 2023.

[5] Il comma 2 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 3 del 2023.

[6] Il comma 3 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 3 del 2023.

[7] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 le parole "e linguistico piemontese" sono state sostituite dalle parole ", linguistico e dialettale del Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 2022.

[8] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 133 della legge regionale 3 del 2023.

[9] Il comma 7 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 3 del 2023.

[10] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 del 2022.

[11] La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 31 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 135 della legge regionale 3 del 2023.

[12] Nel comma 3 dell'articolo 31 le parole ", anche attraverso il sostegno all'acquisto di divise, strumenti e apparecchiature musicali." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 9 del 2025.

[13] Il comma 3 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 106 della legge regionale 9 del 2025.

[14] Nel comma 4 dell'articolo 31 dopo le parole "sistema regionale dello spettacolo" sono inserite le parole ", anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi,". ad opera del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2024.

[15] Il comma 4 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 del 2021.

[16] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 37 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 del 2024.

[17] Il Capo IV bis è stato inserito dal comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 21 del 2022.

[18] L'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 del 2022.

[19] L'articolo 38 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 del 2022.

[20] L'articolo 38 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 del 2022.

[21] L'articolo 38 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 del 2022.

[22] La lettera n) del comma 2, originariamente riportante nel testo "regolamento 13 ottobre 2014, n. 3/R Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R - Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 'Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte'", è stata abrogata dall'art. 27 della legge regionale n. 19 del 2018, entrata in vigore il 18 dicembre 2018.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. *(11)*

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 03.03.2010)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO I - Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
CAPO I - Principi generali
Art. 1 Oggetto e obiettivi
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
CAPO II - Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 4 - Programmazione
Art. 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Art. 6 - Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento
Art. 7 - Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 8 - Progetti locali
Art. 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
TITOLO II - Istituti e luoghi della cultura
CAPO I - Disposizioni generali
SEZIONE I - Ambito di applicazione
Art. 10 - Ambito di applicazione
SEZIONE II - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Art. 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Art. 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
SEZIONE III - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Art. 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
CAPO II - Musei ed ecomusei
Art. 15 - Funzioni della Regione
Art. 16 - Ecomuseo
Art. 17 - Sistemi museali
Art. 18 - Attività dei musei
Art. 19 - Attività degli ecomusei
Art. 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Art. 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Art. 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
CAPO III - Biblioteche e archivi
Art. 24 - Funzioni della Regione
Art. 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 26 - Attività della rete documentaria regionale
Art. 27 - Cooperazione
Art. 28 - Le reti documentarie locali
CAPO IV - Istituzioni culturali
Art. 29 - Ambito di applicazione
Art. 30 - Istituzioni culturali
Art. 31 - Tabella regionale
Art. 32 - Progetti annuali
TITOLO III - Beni paesaggistici
CAPO I - Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici
Art. 33 - Finalità

TITOLO IV - Promozione e organizzazione di attività culturali
CAPO I - Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Art. 34 - Funzioni della Regione
Art. 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Art. 36 - Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Art. 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Art. 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Art. 39 - Forme del sostegno regionale
Art. 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Art. 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Art. 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Art. 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Art. 44 - Fondazione Sistema Toscana
Art. 44 bis Programma di attività e bilancio
Art. 44 ter Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana
CAPO II - Promozione della cultura musicale
Art. 45 - Finalità e oggetto
Art. 46 - Modalità dell'intervento regionale
Art. 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
CAPO III - Promozione della cultura contemporanea
Art. 48 - Funzioni della Regione
CAPO IV - Autorizzazione all'esercizio cinematografico
Art. 49 - Oggetto e obiettivi
Art. 49 bis - Particolari tipologie strutturali cinematografiche
Art. 50 - Autorizzazione all'esercizio cinematografico
Art. 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Art. 51 bis - Sistema della rete distributiva
TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 52 - Norma finanziaria
Art. 53 - Regolamento di attuazione
Art. 54 - Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
Art. 55 - Abrogazioni
Art. 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Art. 57 - Disposizioni transitorie
Art. 58 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul

paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); ***(80)***

Considerato quanto segue:

1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea;

2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;

3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l'affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell'amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l'amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l'emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;

4. La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un'istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo;

5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate. Il termine di centoventi giorni per la conclusione di tale procedura appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa cui è chiamata la competente struttura regionale, con il supporto consultivo di una commissione tecnica appositamente costituita;

6. L'esigenza di rafforzare l'impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali;

7. L'attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell'archivio regionale della produzione editoriale;

8. L'esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d'accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;

9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per

quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio;

10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell'ambito dello spettacolo al fine di assicurare un'azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo;

11. In materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l'autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa; ***(1)***

12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;

13. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell'arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore;

14. Le disposizioni relative all'accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;

15. Poiché l'individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all'approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;

16. Si rende necessaria una disposizione transitoria anche per garantire l'efficacia ultrattiva della legge regionale che dispone l'erogazione di contributi alle Fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, della legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella che dispone la fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge è disposta l'abrogazione delle tre suddette leggi, occorre stabilire che esse continuano a dispiegare efficacia fino all'approvazione del piano della cultura, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra gli atti della programmazione regionale.

16 bis. È necessario conservare l'efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge. ***(81)***

Si approva la presente legge

TITOLO I

Principi generali e disposizioni in materia di programmazione

CAPO I
Principi generali

Art. 1
- Oggetto e obiettivi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;

b) qualificazione dell'offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;

c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;

d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;

e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell'offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;

f) promozione dell'educazione alla musica e al canto corale e dell'alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;

g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica;

h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;

i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali;

l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l'informazione e la formazione;

m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;

n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;

o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;

p) abrogata. ***(12)***

Art. 2
Principi generali

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:

a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un'attività culturale;

b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell'intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;

c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;
d) la cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;
e) l'integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l'istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;
f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;
g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;
h) la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.

3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.

Art. 3

Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.

2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi :
a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004 ;
b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell' articolo 102 del d. lgs. 42/2004 ;
c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell' articolo 112 del d.lgs. 42/2004 ;
d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all'attività di tutela;
e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.

3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l'organizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell'articolo 113 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti dei soggetti privati.

CAPO II

Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

Art. 4

Programmazione ***(47)***

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi: ***(72)*** ***(76)***
a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31;

b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38; ***(76)***

d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale);

e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;

f) in favore delle fondazioni di cui all'articolo 43, comma 4;

g) per il finanziamento di cui all'articolo 46, comma 4;

h) in materia di arte contemporanea di cui all'articolo 48, comma 4.

h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7. ***(73)***

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.

Art. 5

Approvazione e attuazione del piano della cultura ***(48)***

Abrogato.

Art. 6

Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal DEFR ***(49)*** per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri :

a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;

b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;

d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;

e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 7

Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali ***(50)***

1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua ***(74)*** le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare: ***(51)***

a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;

c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;

d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

2. Abrogato. ***(52)***

Art. 8

Progetti locali ***(48)***

Abrogato.

Art. 9

Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo

della società dell'informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali ***(53)*** .

2. Il regolamento di cui all'articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.

TITOLO II
Istituti e luoghi della cultura

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE I
Ambito di applicazione

Art. 10
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle biblioteche, agli archivi, agli altri istituti documentari, ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali disciplinati dalla presente legge.

SEZIONE II
Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

Art. 11
Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.

2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53.

3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.

4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell'ambito delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28.

5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l'erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all' articolo 53.

Art. 12
Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

1. Fatto salvo il rispetto dell' articolo 117 del d.lgs. 42/2004 , e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.

2. Le strutture dell'istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell'attività accessoria comporti l'utilizzazione delle strutture, purché l'utilizzazione sia compatibile con la natura dell'istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.

SEZIONE III
Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

Art. 13
Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.

2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell'istituto e del luogo della cultura.

Art. 14
Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del d.lgs.42/2004 , l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta

2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.

3. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante.

4. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all'articolo 115, comma 3, del d.lgls. 42/2004.

5. Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) ricorso all'avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;
   b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;
   c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).

6. Nei casi di gestione in forma indiretta l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell'articolo 115, comma 5, del d.lgs.42/2004 , al fine di semplificare e rendere omogenea l'attività delle amministrazioni.

CAPO II
Musei ed ecomusei

Art. 15
Funzioni della Regione

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
   a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Toscana tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione dei linguaggi museali;
   b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;
   c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
   d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
   e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;
   f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;
   g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all' articolo 17, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
   h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale

delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Art. 16
Ecomuseo

1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo l'istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

Art. 17
Sistemi museali

1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all'articolo 20.

2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi. ***(82)***

4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 53, in coerenza con la vigente normativa statale. ***(83)***

Art. 18
Attività dei musei

1. Le attività fondamentali dei musei sono:

a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

Art. 19
Attività degli ecomusei

1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:

a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell'edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;

b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico- educative relative alla storia e alle tradizioni locali;

c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all'offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;

d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.

2. Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.

Art. 20
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:

a) organizzazione;

b) collezioni;

c) comunicazione e rapporti con il territorio. ***(84)***

2. Abrogato. ***(85)***

Art. 21

Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, costituisce il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.

2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All'istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell'istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.

5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell'ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.

Art. 22

Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei

1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).

3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.

Art. 23

Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei

1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 42/2004 .

2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali, e nel sistema informativo di cui all'articolo 9.

CAPO III
Biblioteche e archivi

Art. 24

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.

2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:

a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell' articolo 5, del d.lgs. 42/2004 ; ***(75)***

b) supporta l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;

c) garantisce l'apertura e l'incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all'esercizio dei propri compiti;

d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;

e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

f) cura le attività d'indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

g) promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.

Art. 25

Archivio della produzione editoriale regionale

1. La Regione individua l'archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. L'archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

3. I criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle attività finalizzate al funzionamento dell'archivio sono definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.

Art. 26

Attività della rete documentaria regionale

1. Le diverse tipologie di istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

b) la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi;

c) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;

d) l'assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

e) l'offerta, nell'ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;

f) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;

g) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;

i) la promozione del libro e della lettura.

2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

Art. 27

Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

3. La Regione, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l'integrazione delle reti documentarie toscane all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Art. 28
Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:

a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;

b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;

c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;

d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 53.

5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale ***(54)*** di cui all'articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 .

6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 53.

7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.

CAPO IV
Istituzioni culturali

Art. 29
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture:

a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;

b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

c) le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in "house" dei beni culturali;

d) gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall'organizzazione di scuole e di corsi di formazione;

e) le fondazioni bancarie.

Art. 30
Istituzioni culturali

1. La Regione sostiene l'attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
b) non hanno finalità di lucro;
c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l'interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs 42/2004 , ovvero di cui sia stato dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 42/2004 , e di cui siano disponibili l'inventario e il catalogo;
e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
   1) archivio;
   2) biblioteca;
   3) museo;
f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell' articolo 1 del d.lgs 42/2004 ;
g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l'attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);
i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 31
Tabella regionale

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2.

2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.

3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 53.

4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato con gli atti di cui all'articolo 4, comma 3. ***(38)***

5. L'inserimento di un'istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall'accesso agli ulteriori finanziamenti per l'attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento ***(55)*** .

Art. 32
Progetti annuali ***(48)***

Abrogato.

TITOLO III
Beni paesaggistici

CAPO I
Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

Art. 33
Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5 del d.lgs. 42/2004 , promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine :

a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio, come previsto dalla convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

b) sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di nuovi siti;
c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relativi dati;
d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

TITOLO IV
Promozione e organizzazione di attività culturali

CAPO I
Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive

Art. 34
Funzioni della Regione

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:
a) definisce ***(56)*** le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall'articolo 35;
b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell'attuazione delle politiche regionali ***(57)*** di promozione delle attività culturali;
c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo ***(18)*** al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell'attività ***(19)*** dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
e) individua, con le modalità di cui all'articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi ***(20)*** di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l'inserimento nel sistema distributivo regionale;
h) favorisce l'insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell'offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all'articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione;
m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull'intero territorio regionale;
o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.

Art. 35
Sistema regionale dello spettacolo

1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali.

2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi ***(21)*** di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo

dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4. *(77)*

Art. 36
Organismi (22) di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo

1. La Regione accredita gli organismi *(22)* di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito *(23)* della promozione e dell'innovazione dello spettacolo dal vivo.

2. L'accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sede operativa nella Regione Toscana;
b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;
d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
e) qualificata direzione artistica.

3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.

4. Gli organismi *(24)* di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l'accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all'articolo 39.

5. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l'accreditamento.

Art. 37
Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all'articolo 35, comma 1.

2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l'elaborazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3 *(58)* in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l'integrazione funzionale degli interventi.

3. La Commissione è composta:
a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.

4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.

5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008 .

6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 38
Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d'essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.

2. La Regione sostiene le sale cinematografiche singole e associate, che costituiscono strumenti per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazione culturale della loro programmazione *(59)* .

3. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.

Art. 39
Forme del sostegno regionale

1. Il sostegno finanziario *(60)* della Regione si attua mediante:
a) il concorso alle spese per l'attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse

nell'attuazione delle politiche regionali *(61)* di promozione delle attività culturali;

b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale; *(25)*

c) il concorso alle spese per l'attività *(26)* dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;

d) il concorso alle spese per l'attività della Fondazione Rete Toscana Classica;

e) il concorso alle spese per l'attività dell'Associazione Siena Jazz .

2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi: *(62)*

a) per progetti degli organismi *(27)* di rilevanza regionale di cui all'articolo 36;

b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d'innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;

d) per progetti di realizzazione di festival;

e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.

e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale. *(28)*

3. L'ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all'articolo 4, comma 3. *(63)*

Art. 40

Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 39, comma 2, sono i seguenti:

a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;

b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;

c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.

2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.

3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'articolo 39, comma 2, lettere *(29)* b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. *(13)*

4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 41

Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).

2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell'anno in cui l'anticipazione è concessa. *(46)*

Art. 42

Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.

2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS ***(64)***, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.

4. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ***(64)*** , in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. ***(39)***

Art. 43
*Fondazione Maggio Musicale Fiorentino **(30)** e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato*

1. La Regione sostiene l'attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

2. ***(31)***

3. La Regione sostiene inoltre l'Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all'indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell'orchestra attraverso l'acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l'importanza dell'attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.

4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 3 ***(65)***, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ***(65)***. ***(40)***

Art. 44
*Fondazione Sistema Toscana **(43)***

Abrogato.

Art. 44 bis
*Programma di attività e bilancio **(79)***

Abrogato.

Art. 44 ter
*Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana **(79)***

Abrogato.

CAPO II
Promozione della cultura musicale

Art. 45
Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contributi finanziari, la formazione di base, anche attraverso la rete territoriale delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali, e l'alta formazione, quali strumenti per la crescita di una cultura musicale diffusa e per la specializzazione professionale dei musicisti.

2. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le attività concertistiche e di produzione musicale.

Art. 46
Modalità dell'intervento regionale

1. L'intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 45, si attua mediante:
   a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;
   b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche

all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;

c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, jazz, popolare contemporanea, delle scuole di musica, delle bande musicali e del canto corale.

2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;

b) la documentata professionalità dei docenti;

c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazione didattica.

3. I requisiti specifici sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 53.

4. I criteri e le modalità di finanziamento individuate dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3 ***(66)*** .

Art. 47
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

1. La Regione Toscana sostiene l'attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l'adesione della Regione stessa, allo scopo di promuovere e sviluppare l'educazione e la formazione musicale.

2. La Regione Toscana contribuisce, unitamente ai Comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Provincia di Firenze, alle spese di funzionamento della sede della fondazione, e definisce con tali enti le necessarie intese.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con la deliberazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ***(67)*** . ***(42)***

CAPO III
Promozione della cultura contemporanea

Art. 48
Funzioni della Regione

1. La Regione promuove l'innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell'offerta culturale e la formazione del pubblico;

b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell'arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l'obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;

c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;

d) promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all'editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.

3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoria toscana si realizza, in particolare, mediante le seguenti azioni:

a) l'istituzione dell'elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all'articolo 53;

b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell'elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all'interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;

c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;

d) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;

e) l'attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della

distribuzione;

f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi editori, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;

h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, di APET-Toscana Promozione e della Fondazione Sistema Toscana;

i) la previsione di contributi straordinari per progetti relativi all'innovazione multimediale al fine di un'ampia diffusione dei contenuti culturali.

4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS. ***(68)***

4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3. ***(78)***

CAPO IV
Autorizzazione all'esercizio cinematografico

Art. 49
Oggetto e obiettivi

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l'adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell'allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;

c) valorizzare la funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;

d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 49 bis
Particolari tipologie strutturali cinematografiche ***(3)***

1. Nel rispetto dell'articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica "multisala":

a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;

b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.

Art. 50
Autorizzazione all'esercizio cinematografico

1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala. ***(4)***

1 bis. L'autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;

b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali. ***(5) (10)***

1 ter. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di cui all'articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione. Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala. ***(5)***

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009 .

2 bis. Ai fini dell'autorizzazione all'apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla quale partecipano i comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di Commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"). In conformità all' articolo 28, comma 2, della l.r. 40/2009 , qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità, ai fini dell'autorizzazione si tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti nello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B del d.p.g.r. 15/R/2009 . ***(5)***

2 ter. Per le medie e grandi multisala l'autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività. ***(5)***

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell' articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori ***(6)*** tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.

Art. 51
Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.

1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell'ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell'area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività. ***(7)***

1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l'aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio. ***(7)***

1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell'anno precedente. ***(7) (10)***

1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater. *(7)*

2. Abrogato. ***(69)***

Art. 51 bis
Sistema della rete distributiva ***(8)***

1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell'acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.

3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 52
Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il DEFR ***(70)*** .

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2011.

3. Abrogato. ***(14)***

4. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 1, determinate nell'importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziate, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura- spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 56, stimati annualmente in euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – spese correnti" del bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.

6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione:

UPB di uscita 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 "Recuperi e rimborsi", per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti", per euro 5.000.000,00

Anno 2011

In diminuzione:

UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 "Recuperi e rimborsi", per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti", per euro 5.000.000,00.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 53
Regolamento di attuazione ***(11)***

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:

a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9;

b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;

c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell'articolo 11;

d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;

e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20;

f) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;

g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;

h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 2;

i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;

l) le attività finalizzate all'individuazione dell'archivio della produzione editoriale regionale di cui all'articolo 25;

m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 3;

n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli organismi ***(33)*** di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;

o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;

p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;

q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;

r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all'articolo 46, comma 3;

s) i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 48, comma 3;

t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 50;

t bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell'articolo 51; ***(9)***

t ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell'articolo 51. ***(9)***

Art. 54
Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali ***(71)***

1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.

Art. 55
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");

b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo);

d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n.75 del 1984 , concernente contributi all'Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989 , concernente l'istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo);

e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazione alla legge regionale n. 27 del 1987 sulla

partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);

f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

g) legge regionale 21 maggio 1997, n.37 (Integrazione alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);

h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);

i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);

l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");

n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 "Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale", alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 "Interventi per la promozione di una cultura di pace", alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 "Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale");

o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico) ;

p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);

q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);

r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006);

s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);

t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");

2. A decorrere dalla data di approvazione del piano della cultura di cui all'articolo 4, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);

b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);

c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 "Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana". Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 "Costituzione della Mediateca regionale toscana").

3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 56
Esercizio delle funzioni regionali

1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

Art. 57
Disposizioni transitorie

1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 – 011 è prorogata fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31,

comma 1.

2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l.r. 27/2006 , vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 49/1999 .

3. Sino alla data di approvazione del piano della cultura da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984 , alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r. 42/2008 .

4. Il contributo annuale alla fondazione Sistema Toscana è erogato nell'importo già previsto con riferimento all'anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 42/2008 .

4 bis. La Commissione di cui all'articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all'articolo 4. ***(15)***

Art. 58
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. *Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.*
2. Nota soppressa.
3. *Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.*
4. *Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.*
5. *Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.*
6. *Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.*
7. *Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.*
8. *Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.*
9. *Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.*
10. *La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all'articolo 8 dispone che:*
" 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all'entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011" .
11. *Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R .*
12. Lett*era abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5, art. 11.*
13. Comma così s*ostituito con* l.r. 14 luglio 2012, n. 35*, art. 40.*
14. Comm*a abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 41.*
15. Comma inse*rito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 42.*
16- 17. N*ote soppresse.*
18. Par*ole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.*
19. Par*ole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.*
20. Par*ola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.*
21. Par*ole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 2.*
22. Parola così sostituita *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.*
23. Par ole così sostituite *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.*
24. Par ola così sostituita *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.*
25. Lettera così sostituita *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.*
26. Parole soppresse *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.*
27. Parola così sostituita *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.*
28. Lettera aggiunta *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.*
29. Parola soppressa *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 5.*
30. Parole soppresse *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 6.*
31. Comma soppresso *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 6.*
32. Nota soppressa.
33. Parola così sostituita *con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 7.*
34- 37. *Note soppresse.*
38. P*arole* prima sostituite *con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 39. Poi le parole* sono così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 81.*
39. Com*ma* così sostituito *con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 40.*
40. C*omma* così sostituito *con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 41.*

41. Parole soppresse *con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 42.*
42. Comma così sostituito *con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 43.*
43. Articolo prima sostituito *con* l.r. 9 agosto 2016, n. 59, *art. 1 ed ora abrogato* con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12.
44. Nota soppressa.
45. Nota soppressa.
46. Comma così sostituito *con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 3.*
47. *Articolo* così sostituito *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 75.*
48. *Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 76.*
49. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 77.*
50. *Rubrica* così sostituita *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 78.*
51. *Alinea* così sostituito *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 78.*
52. *Comma* abrogato *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 78.*
53. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 79.*
54. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 80.*
55. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 81.*
56. *Parole* soppresse *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 82.*
57. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 82.*
58. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 83.*
59. *Parole* soppresse *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 84.*
60. *Parole* soppresse *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.*
61. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.*
62. *Alinea* così sostituito *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.*
63. *Comma* così sostituito *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.*
64. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 86.*
65. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 87.*
66. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 88.*
67. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 89.*
68. *Comma* prima sostituito *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 90, ed ora* così sostituito *con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.*
69. *Comma* abrogato *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 91.*
70. *Parole* così sostituite *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 92.*
71. *Articolo* così sostituito *con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 93.*
72. Alinea così sostituito *con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 37.*
73. Lettera *aggiunta con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 37.*
74. Parola *così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 38.*
75. Parole *soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 39.*
76. Parole *aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 12.*
77. Parole *aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 13.*
78. Comma *aggiunto con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.*
79. *Articolo* abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12.
80. Visto *aggiunto con* l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 1.
81. Punto *aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 1.*
82. *Comma* così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 2.
83. Parole *aggiunte con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 2.*
84. Comma così sostituito *con* l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 3.
85. *Comma* abrogato *con* l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 3.